

# **COMMISSIONE STRAGI**

---

SENATO DELLA REPUBBLICA  
CAMERA DEI DEPUTATI  
XII LEGISLATURA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE  
CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI  
**IL TERRORISMO, LE STRAGI ED IL CONTESTO STORICO-POLITICO  
PROPOSTA DI RELAZIONE**

redatta dal Presidente della Commissione, senatore **Giovanni Pellegrino**

## **INDICE**

### **PREMESSA**

**Cap. I: IL QUADRO STORICO-POLITICO NEL DOPOGUERRA**

**Cap. II: L'ORGANIZZAZIONE GLADIO**

**Cap. III: GLI ANNI SESSANTA**

**Sez. I: Il generale De Lorenzo e il Piano Solo**

**Sez. II: Il Convegno del Parco dei Principi del Maggio '65**

**Sez. III: I nuclei per la difesa dello Stato**

**Cap. IV: L'ESTREMISMO DI SINISTRA**

**Cap. V: L'ESTREMISMO DI DESTRA NELLA PRIMA META' DEGLI ANNI SETTANTA**

**Cap. VI: LA STRATEGIA DELLA TENSIONE**

**Sez. I: Il c. d. Golpe Borghese**

**Sez. II: L'attentato di Peteano**

**Sez. III: Ulteriori insorgenze**

**Cap. VII: LE STRAGI INSOLUTE**

**Cap. VIII: LA SVOLTA DEL 1974 E IL PIANO DI RINASCITA DEMOCRATICA**

**Cap. IX: L'EVERSIONE DI DESTRA DOPO IL 1974**

**Cap. X: IL CASO MORO**

**Cap. XI: GLI ANNI '80**

**Sez. I: Il caso Ustica**

**Sez. II: La strage di Bologna**

**Sez. III: Il crocevia eversivo e la strage del treno 904**

**Cap. XII: CONCLUSIONI E PROPOSTE**

**NOTE**

# PREMESSA

---

I compiti che il Parlamento ha affidato alla Commissione sono caratterizzati da una singolare latitudine e - almeno ad un primo approccio al dato normativo - da una pluralità di oggetti o temi di indagine. Ed infatti già nella legge istitutiva 17 maggio 1988, n. 172 alla Commissione fu affidato il compito di accertare:

a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;  
b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia a partire dal 1969;  
c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597. Veniva in tal modo ampliato e differenziato in temi distinti l'ambito dell'inchiesta (sostanzialmente unitaria) che nella IX legislatura era stata affidata dalla Camera dei deputati ad una Commissione istituita "per accertare, in relazione ai risultati della lotta al terrorismo in Italia, le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi a partire dal 1969 anche ai fini di una più efficace azione di prevenzione degli attentati terroristici da parte di tutti gli apparati pubblici competenti". Peraltro già nel corso della X legislatura lo spettro delle indagini affidate alla Commissione subì addizioni ulteriori. Ed infatti, ancor prima che la legge n. 172/88 venisse promulgata, la Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1988 approvò un ordine del giorno accettato dal Governo che impegnava quest'ultimo a fornire alla Commissione notizie, informazioni e documenti relativi al disastro di Ustica. Successivamente in data 2 agosto 1990 la Camera approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo ad informare la Commissione in ordine alla struttura Gladio; mentre in data 28 dicembre 1990 i Presidenti di Camera e Senato, avendo ricevuto dal Governo la documentazione integrale relativa al caso Sifar-Piano Solo a seguito della rimozione dei noti "omissis", la trasmisero congiuntamente alla Commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi e al Comitato parlamentare per i Servizi. A tali addizioni il quadro normativo fu adeguato, sempre nel corso della X legislatura, quando con legge 28 giugno 1991, n. 215, l'ambito temporale dell'inchiesta non fu più limitato "a partire dal 1969" e insieme fu formalizzato il compito di accertare "le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute". Parrebbe quindi, con riferimento ai dati normativi che, nell'ottica dell'articolo 82 della Costituzione, la legge abbia individuato più "materie di pubblico interesse" oggetto ciascuna di un'inchiesta separata e tutte affidate ad un'unica Commissione. Conseguenza diretta di tale scelta legislativa fu il concreto modulo operativo adottato nelle passate legislature, quando la Commissione precedette ad inchieste sostanzialmente separate, aventi ciascuna ad oggetto un tema specifico in ordine al quale sono state trasmesse alle Camere singole relazioni, aventi tutte carattere dichiaratamente interlocutorio.

\* \* \*

Nel corso dell'attuale legislatura la Commissione ha considerato invece opportuno un mutamento almeno parziale di prospettiva, che verificasse innanzitutto la possibilità di una interpretazione sistematica delle previsioni normative fissanti gli ambiti della sua competenza al fine di attribuire, almeno nei limiti in cui ciò può apparire possibile e utile, un carattere di

unitarietà all'indagine di cui il Parlamento ha ritenuto di investirla. La possibilità di fondare su di un'interpretazione sistematica dei richiamati dati normativi l'individuazione di un compito unitario ha trovato positivo riscontro sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, vi sono le copiose indicazioni rinvenibili nei lavori preparatori delle leggi n. 172/88 e 215/91, e, dall'altro, le concrete risultanze delle approfondite indagini sin ad ora effettuate, che indubbiamente dimostrano come i vari temi sino ad ora separatamente esaminati finiscano ineludibilmente per intrecciarsi, sì da apparire più utilmente affrontabili in una prospettiva d'insieme. Vuol dirsi cioè, ad esempio, che ai fini di una integrazione delle conoscenze acquisite sulla strage di Via Fani e l'assassinio di Aldo Moro, appare indubbiamente opportuna l'assunzione di un ambito di analisi che comprenda l'efficacia e gli eventuali limiti della complessiva risposta dello Stato al fenomeno del terrorismo di sinistra. Da un altro versante la determinazione delle ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi può essere più proficuamente operata nell'ambito di una considerazione ampia delle ragioni storiche che resero possibile nel Paese il diffondersi dello stragismo. Sotto tale ultimo profilo, infatti, l'ormai approfondita conoscenza che la Commissione ha acquisito del fenomeno stragista impone, per varie ragioni, di individuare almeno tre livelli di responsabilità e cioè quello degli autori materiali, quello dei possibili mandanti, quello di coloro che hanno concretamente operato per ostacolare un accertamento della verità. E pur se i ruoli devono ritenersi distinti, la possibilità - in alcuni casi - di coincidenza o almeno di intreccio non può essere affatto esclusa. In una prospettiva ancor più generale, la circostanza che una inchiesta parlamentare sia stata attivata in ordine alle "ragioni" che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, si comprende e si giustifica solo per la diffusa coscienza della possibilità, se non della certezza, che tali ragioni non possano ridursi alla mera constatazione che l'evento di strage abbia in sé elevate probabilità di restare impunito per l e sue specifiche connotazioni (indeterminatezza e genericità dell'obiettivo, mancanza di rivendicazioni, difficoltà di risalire ad un movente). Vuol dirsi cioè che appare manifestamente implicito nella scelta parlamentare istitutiva della Commissione il convincimento che tali ragioni possano rintracciarsi solo all'interno del contesto storico in cui maturò la genesi dello stragismo. E l'eliminazione dell'inciso "a partire dal 1969" dal testo della legge n. 215/91 induce ancor più a ritenere che le ragioni generatrici dello stragismo non solo tendano a coincidere con quelle che ne impedirono l'individuazione di autori e mandanti, ma trovino radici nel periodo anteriore e risalgano, almeno in parte e con ogni probabilità, alla stessa fase fondativa della Repubblica.

\* \* \*

E' su tali basi che la Commissione ha quindi ritenuto di individuare come proprio compito la formulazione di un giudizio storico-politico globale che abbracci, sia pure nelle limitazioni scaturenti dalla unicità dell'angolo prospettico, l'ampio periodo della storia repubblicana in cui si determinarono assetti e condizioni che resero possibile, tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '80, l'esplosione di un fenomeno, quello eversivo, terroristico e stragista, seguito poi da difficoltà ed ostacoli al compiuto acclaramento di eventi e conseguenti responsabilità individuali; fenomeni di cui si sono già sottolineati i ricorrenti collegamenti e che richiedono di essere analizzati in una opportuna prospettiva unitaria. L'impegno profuso dalla Commissione nell'assolvimento di tale compito poggia sul convincimento che esista una possibilità concreta ed effettiva di fondare su solide basi il giudizio storico-politico di cui si è detto. Sulla scorta di una valutazione sostanzialmente unanime, la Commissione ha ritenuto che l'imponente materiale indagativo già acquisito autorizzi e legittimi la formulazione di un giudizio storico-politico, che, muovendo da un'attenta considerazione dello sfondo politico-sociale che fu terreno di coltura della tragica stagione terroristic-eversiva, complessivamente abbracci il mosaico delle azioni delle organizzazioni terroristiche ed eversive che

insanguinarono il Paese nel periodo '69-'84, per approdare a valutazioni inerenti la sfera delle responsabilità politiche e la linea di condotta di settori dell'amministrazione dello Stato. A rendere convinti che un cammino in tale direzione possa essere proficuamente percorso sta, innanzitutto, la valutazione positiva circa la piena utilizzabilità del materiale indagativo accumulatosi in decenni di inchieste giudiziarie ed acquisito dalla Commissione. Perché se è vero che nella gran parte dei casi, anche se non nella totalità, tali inchieste non hanno condotto all'individuazione dei responsabili dei fatti di strage (a differenza di quanto è avvenuto per altri eventi terroristici), è anche vero che assai spesso quelle inchieste si sono concluse con sentenze assolutorie adottate con la formula della insufficienza di prove. Ciò rende innegabile che prove giudiziarie si erano comunque formate, anche se in maniera non sufficiente a consentire, nei termini di dovuta certezza per eventi così gravi, l'affermazione di individuali responsabilità. Sicché, travalicando la dimensione strettamente giudiziaria - come è dovuto, per la differenza di ambiti operativi e di giudizio che contraddistingue l'attività della Commissione da quella propria della magistratura - appare evidente come i risultati delle inchieste giudiziarie, se oggetto di una considerazione unitaria dall'angolo visuale proprio della Commissione, ben possono concorrere a formare, in sinergia con i contributi dell'analisi storica, della memorialistica degli attori del periodo e degli accertamenti diretti operati dalla Commissione un complessivo convincimento idoneo a fondare un giudizio storico-politico e sociale, della cui formulazione la Commissione, per quanto già esposto, si ritiene investita. Vuol dirsi cioè come in atto appaia sostanzialmente innegabile l'esistenza di un quadro d'insieme già sufficientemente chiaro e cioè di un mosaico che, ancorché mancante di numerose tessere e quindi non definito nel dettaglio, già si presta ad un'utile e non equivoca lettura.

\* \* \*

D'altro canto è innegabile che tale lettura sia stata già operata in Italia e all'estero dalla storiografia e dalla pubblicistica ed abbia condotto alla formulazione di valutazioni e giudizi, che tendono, almeno da ultimo, a divenire consonanti. Emerge negli stessi il quadro di un Paese, l'Italia, che ha vissuto nel periodo storico considerato, e nel contesto di un mondo diviso in due grandi blocchi, una difficile e a volte tragica situazione di frontiera. E dove il termine frontiera attiene non solo alla delicata posizione strategica dell'Italia nel bacino del Mediterraneo, ma anche (e forse in maniera più intensa) a quella linea di frattura fra ideologie concorrenti che ha segnato la vita sociale della nazione, nonché ai riflessi che indubbiamente ha avuto nel determinarsi di un quadro politico di indubbia singolarità se raffrontato con le altre democrazie del blocco occidentale. Emerge, in altri termini, la fragilità di una democrazia non solo giovane, ma per oltre mezzo secolo destinata a restare incompiuta nella negata possibilità di una reale alternanza delle forze politiche al Governo. Da ciò una intrinseca condizione di debolezza dei controlli democratici e lo svilupparsi, al di sotto della storia ufficiale del Paese, di un corso occulto che ha costantemente lambito, o direttamente riguardato, anche apparati istituzionali dello Stato. Emergono in queste letture della storia nazionale costanti interconnessioni tra poteri palesi e poteri occulti, veri fiumi carsici che fluivano al di sotto dell'apparente (e cioè democraticamente conoscibile) svolgersi degli eventi e che hanno avuto origine sin dalla fase fondativa della Repubblica in forme probabilmente separate. Degli stessi peraltro, soprattutto in sede giudiziaria, si sono individuati possibili luoghi di intreccio, veri e propri crocevia eversivi la cui decifrazione è apparsa necessaria ai fini della compiuta comprensione di molti tragici eventi. Ma anche a voler prescindere dalla considerazione di tali snodi, resta innegabile che le emersioni in superficie di tali flussi sotterranei, pur nell'episodicità dei singoli accadimenti, denotano una ricorrenza di caratteri comuni e spesso il coinvolgimento dei medesimi personaggi, così da rendere ragionevole l'ipotesi di un loro collegamento. Da un lato, quindi, la natura di molti tragici eventi non appare comprensibile al di fuori di una ricostruzione degli sviluppi della storia sotterranea

che li collega; dall'altro non è revocabile in dubbio che il corso di questa abbia influenzato (e a sua volta sia stata influenzata da) gli sviluppi della storia politica del Paese. E' questo, come già osservato, l'esito di una ricostruzione storica già sufficientemente consolidata e rinvenibile agevolmente ormai non soltanto negli archivi giudiziari, ma anche negli scaffali delle biblioteche e che ha trovato recente conforto in una serie di ammissioni da parte di attori anche istituzionali del periodo i quali, pur non operando ancora assunzioni dirette di responsabilità individuali, riconoscono come esatta la lettura di un disegno complessivo, lettura che, alle sue prime formulazioni, veniva spesso qualificata invece come frutto di un interessato dietrologismo. Dovuta è apparsa quindi alla Commissione la verifica delle validità di tale lettura, pur nella consapevolezza del carattere probabilistico che è proprio di ogni valutazione storica (sempre suscettibile di aggiornamento e revisione) e che risulta accentuato per il carattere ancora incompleto del mosaico di eventi oggetto di giudizio. A tali fini sarà opportuna una rivisitazione dei singoli tasselli per verificarne la complessiva idoneità a comporre un disegno già sufficientemente strutturato. In tale impegno è indubbiamente necessario che la Commissione mantenga un atteggiamento non "coinvolto" ma "estraniato" e quindi di distacco, per poter trattare con serenità una materia altrimenti ancora incandescente, compito facilitato dal mutato scenario internazionale che caratterizza l'ultimo decennio del secolo e dalla nuova situazione politica interna determinatasi nell'attuale legislatura. E ciò ai fini della formulazione di un giudizio sereno rispetto al quale il lasso temporale che separa la quotidianità da un passato ancora prossimo potrebbe altrimenti ritenersi insufficiente; e dove l'assunzione di un punto di vista distanziato consente ad un tempo un migliore inquadramento dell'insieme e agevola, nel rifiuto di una logica parcellizzante, l'obiettività e l'imparzialità del giudizio.

## **IL QUADRO STORICO-POLITICO NEL DOPOGUERRA**

---

### **CAPITOLO I**

#### **1. Il nodo siciliano**

1.1 Il periodo storico '69-'84, oggetto di analisi specifica da parte della Commissione, è chiuso dalla cosiddetta "strage di Natale". Il 23 dicembre 1984 un ordigno di notevole potenza comandato a distanza veniva fatto esplodere in una carrozza di seconda classe del rapido 904, in servizio fra Napoli e Milano, che transitava in galleria in località San Benedetto Val di Sambro. L'esplosione provocò la morte di sedici passeggeri e il ferimento di altri 250. Non si è trattato, a differenza di altre che l'avevano preceduta, di una strage impunita (o almeno totalmente impunita), atteso che quale ideatore e organizzatore della strage è stato condannato, unitamente ad altri tre imputati, il noto mafioso Giuseppe (Pippo) Calò. Tale condanna dei responsabili indusse la Commissione, nella relazione 28 febbraio 1994, a ritenere questo episodio liminare alla propria competenza, considerando quest'ultima funzionalizzata all'accertamento delle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, sicché ne restava estranea una strage i cui responsabili erano stati almeno in parte identificati. Né mancò la Commissione di sottolineare in quella sede che l'accertata matrice mafiosa avrebbe comunque imposto una separata considerazione della strage del "904" per la mancanza di legami sostanziali con le altre che, a partire da piazza Fontana,

**L'avevano preceduta nel quindicennio considerato. E' un giudizio che la Commissione ritiene di dover riconsiderare nella diversa prospettiva di indagine che ha assunto. Vero è che, pur in tale più ampio angolo visuale, l'accertata matrice mafiosa dell'episodio parrebbe in qualche misura separare la strage del "904" dalle precedenti e configurarla quasi come una anticipazione degli attentati di Roma, Milano e Firenze che hanno segnato l'estate del 1993 ed in ordine ai quali indagini giudiziarie già abbastanza avanzate sembrano su solide basi orientate nell'individuare una responsabilità del vertice mafioso. Parrebbe quindi la "strage di Natale" configurarsi come l'atto iniziale o addirittura il prodromo di una nuova strategia da parte di Cosa Nostra e cioè di un'associazione criminale che nella sua storia sanguinosa, pur non indietreggiando dinanzi all'utilizzazione del mezzo stragista, se ne è prevalentemente avvalsa quale modalità necessaria per colpire obiettivi determinati (chiaro è il riferimento alle stragi poste in essere per eliminare magistrati come Chinnici, Falcone e Borsellino) (1). E tuttavia è la stessa personalità del principale responsabile individuato per la strage del "904", a fornire spunti di rilievo opposto nella prospettiva generale di indagine che la Commissione si è proposta. Risultanze processuali da tempo consolidate (e che hanno ricevuto conferma anche in indagini recenti come quella dell'omicidio del giornalista Pecorelli) consentono, infatti, di individuare uno specifico "ruolo di frontiera" svolto da Giuseppe Calò nell'organizzazione mafiosa. Ed infatti il Calò, già capo mandamento di Porta Nuova e vicino dapprima a Stefano Bontade ma in seguito legato al gruppo emergente dei Corleonesi, si trasferisce e diviene operativo in Roma sin dagli inizi degli anni settanta dove, prevalentemente sotto la falsa identità di Mario Agliandolo, stringe rapporti con la criminalità romana ed in particolare con la banda della Magliana, consentendo alla stessa un salto di qualità e di pericolosità in un intreccio di interessi politici e finanziari che le indagini tendono a rendere sempre più chiaro. Né sfugge sul punto dell'analisi della Commissione come già verso la metà degli anni ottanta (e ciò ancor prima che il ruolo del Calò nella strage del "904" fosse stato accertato) il sedicente Mario Agliandolo fu individuato come un "deus ex machina di torbide vicende e di oscure manovre" nell'ambito di quella che già allora appariva "una singolare convergenza di interessi mafiosi ed oscuri interessi attinenti alla gestione della cosa pubblica"; e ciò sulla base di "fatti che non possono non presupporre tutto un retroterra di segreti e di inquietanti collegamenti che vanno ben al di là della mera contiguità e che devono essere individuati e colpiti" (2). E' quindi su tali solide basi che la Commissione attribuisce rilievo all'affermata responsabilità di Pippo Calò per la strage del "904" e cioè nella ragionevole certezza che la emersione della matrice mafiosa nell'ultima delle grandi stragi che chiude il quindicennio 1969-84 offre una pista che conduce in una zona grigia caratterizzata da rapporti incrociati tra mafia, servizi segreti, criminalità politica e comune, il cui ruolo appare ormai innegabile in molte delle vicende anche anteriori al 1984, che hanno caratterizzato il periodo (si pensi ai casi Sindona e Calvi, all'affare Moro, all'omicidio Pecorelli...). Emerge quindi "un nodo siciliano" che lungi dal chiudersi nel contesto periferico della storia dell'isola, merita di essere approfonditamente scandagliato per la sua ben più incidenza nella storia del Paese.**

**1.2. L'esistenza di un rapporto diretto tra settori politici e istituzionali e il potere mafioso è dato che, sin dalla fase fondativa della Repubblica, può ritenersi evincibile da documentate certezze. Nella relazione di minoranza del Movimento sociale italiano, presentata al termine dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia della VI legislatura, vi sono, sotto forma di allegati, due documenti che appaiono di grande interesse per chiarire la possibile origine di un dialogo con la mafia di settori politici e istituzionali, fondando, sia pure sulla base di una valutazione probabilistica, l'ipotesi che tale dialogo (in forme ora armistiziali, ora più intensamente collusive) sia proseguito nei decenni successivi. Sono due rapporti, con classifica di segretezza, inviati dal console generale degli Stati Uniti a Palermo, Alfred T. Nester, al Segretario di Stato il 21 e il 27 novembre 1944. Il titolo del primo è "Meeting of**

**Maffia Leaders with General Giuseppe Castellano and formation of group favoring autonomy". Il testo, anch'esso in inglese, dice: "Signore, ho l'onore di informarla che il 18 novembre 1944 il generale Giuseppe Castellano, insieme ai capi della Maffia, presente Calogero Vizzini, si è incontrato con Virgilio Nasi, capo della nota famiglia Nasi di Trapani, e gli ha offerto di assumere la direzione del Movimento per l'autonomia siciliana, appoggiato dalla Maffia (...). Il Movimento è ancora in una fase iniziale di organizzazione, quindi questo mio rapporto non potrà essere completo. Il generale Castello (...) ha stretto contatti con i capimaffia e li ha incontrati in più occasioni. Come già riferito nel mio dispaccio n. 65 del 18 novembre 1944, membri importanti della Maffia si sono incontrati a Palermo, e uno dei risultati di questi incontri è stato di chiedere a Virgilio Nasi di Trapani di mettersi alla testa del Movimento, con l'obiettivo di diventare Alto Commissario per la Sicilia. (...) (3). Il secondo documento, datato, come si è detto, 27 novembre 1944, ha per titolo: "Formation of group favoring Autonomy under direction of Maffia". In esso è ripreso il testo di un rapporto dell'OSS nel quale è detto tra l'altro: "Dopo tre giorni di incontri segreti con esponenti della Maffia a Palermo, il generale Giuseppe Castellano, comandante della divisione Aosta di stanza in Sicilia, ha steso una bozza di accordo sulla scelta e l'appoggio di un candidato come Alto Commissario per sostituire il favorito Salvatore Aldisio, della Democrazia Cristiana. (...). Il candidato è un cavallo oscuro, un famoso siciliano, Virgilio Nasi, boss della provincia di Trapani, che è stato avvicinato dal generale Castellano, dopo aver esposto il suo piano ai capi dell'alta Maffia durante la settimana. L'incontro tra il generale Castellano e Nasi è avvenuto sabato su una spiaggia fuori mano a Castellammare del Golfo. Erano presenti due luogotenenti di Nasi, l'ex aiutante del generale Castellano in Nord Africa e a Roma, il capitano Vito Guarrasi e l'avvocato Vito Fodera" (4). Sono dati che non hanno soltanto un valore storico chiuso alla fase fondativa della nostra Repubblica (5), ma che assumono rilievo anche alla luce di nuove ipotesi accusatorie formulate dalla magistratura inquirente, con riferimento ad una continuità di relazioni che dirigenti politici e di governo di assoluto rilievo avrebbero stabilito, nel corso dell'ultimo quarantennio, con uomini e ambienti vicini e addirittura organici alla mafia. Dovuta è peraltro l'avvertenza che, nell'assunta prospettiva d'indagine, tali clamorosi episodi, che pur meritano opportuna verifica giudiziaria, assumerebbero, se positivamente verificati, il rilievo non tanto come momenti in cui veniva stretto o confermato un patto collusivo, quanto in realtà come momenti di crisi di un rapporto armistiziale ben più antico; un armistizio che, peraltro, acquista un senso compiuto nel chiarimento delle condizioni storiche che lo hanno determinato e reso possibile, in una situazione internazionale che - già evidenziatasi sul finire del secondo conflitto mondiale - ha poi caratterizzato e permeato di sé l'intera storia successiva. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è degna di qualche rilievo la dichiarazione a suo tempo rilasciata al settimanale Panorama dall'ex agente della Cia Victor Marchetti: "la Mafia, per sua natura anticomunista è uno degli elementi su cui poggia la Cia per tenere sotto controllo l'Italia" (6). Visto in questa luce, il rapporto con la mafia appare come un fenomeno funzionale ad un più vasto disegno di diplomazia segreta. Naturalmente non si può dimenticare che la mafia è primariamente un fenomeno criminale, ma è certo che, per comprendere pienamente gli eventuali siciliani e talora nazionali dell'ultimo quarto di secolo, occorre tener presente anche questo aspetto. E' molto verosimile che l'iniziale inglobamento della mafia siculo-americana all'interno del piano strategico di sbarco alleato nel luglio 1943 sia stato poi prolungato nel tempo al fine di conservare un controllo della Sicilia come "ridotto" difensivo finale del Mediterraneo meridionale in caso di offensiva terrestre sovietica. Sul punto e conclusivamente basterà sottolineare la specularità di logica che sembra collegare i ricordati anzidetti documenti del 1944 alla risposta che, secondo un collaborante di giustizia, un uomo di vertice della mafia avrebbe dato ad un referente politico di massimo livello in momento di acuta crisi del supposto rapporto: "In Sicilia comandiamo noi" Se non volete cancellare completamente la Democrazia Cristiana dovete fare come diciamo noi. Altrimenti vi leviamo non solo i voti della Sicilia, ma anche quelli di**

**Reggio Calabria e di tutta l'Italia meridionale. Potete contare solo sui voti del Nord, dove votano turri comunista" (7). E' un episodio quest'ultimo che, giova rammentarlo, necessita ancora di una compiuta verifica in sede giudiziaria, ma che, ove verificato, salderebbe in termini di continuità la prova di un lungo armistizio tra il potere costituito e l'organizzazione mafiosa, chiarendone da un lato le ragioni di reciproca convenienza, inserendolo dall'altro in un quadro ben più ampio di quello siciliano e che travalica, nella sua logica complessiva, gli stessi confini italiani.**

## **2. Le direttive internazionali nei documenti del National Security Council**

**Il quadro internazionale più volte richiamato, che si determinò già nella fase finale del secondo conflitto mondiale e venne a consolidarsi nei decenni successivi, è così noto da non meritare forse troppa ampia esplicitazione. Sicché è solo completezza espositiva che induce a rammentare, sia pure in termini di dovuta sommarietà, come il 12 marzo 1947 il Presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, di fronte al forte espansionismo sovietico nell'Europa orientale, pronunciò dinanzi al Congresso il celebre discorso che sarebbe stato ricordato come l'enunciazione della dottrina che porterà il suo nome. In base ad essa gli Stati Uniti si facevano carico di proteggere militarmente qualsiasi zona del mondo fosse stata minacciata da eserciti di paesi comunisti e da forme di guerriglia comunque appoggiate da paesi di area comunista. Una enunciazione programmatica, che informò di sé tutta la politica statunitense del successivo quarantennio. Sui riflessi che tale politica ebbe nella situazione interna italiana la Commissione ha già ampiamente riferito al Parlamento nella prerelazione relativa all'organizzazione Gladio. Sono dati su cui appare ora opportuno ritornare nella prospettiva di un'indagine volta a ricostruire una realtà storica complessiva, di cui l'attivazione della struttura Gladio costituisce soltanto un momento. In tale direzione indagativa la Commissione ha già sottolineato l'importanza che rivestono i documenti del National Security Council, a partire dal documento n. 1/2 del 10 febbraio 1948. In previsione di una possibile invasione dell'Italia da parte di forze militari provenienti dall'Europa Orientale, o nell'ipotesi che una parte dell'Italia cadesse sotto dominazione comunista a causa di una insurrezione armata o di altre iniziative illegali, il governo degli Stati Uniti predispose un piano articolato in sette punti, il cui ultimo paragrafo prevedeva di: "Dispiegare forze in Sicilia o in Sardegna, o in entrambe, con il consenso del governo italiano legale e dopo consultazione con gli Inglesi, in forze sufficienti ad occupare queste isole contro l'opposizione comunista indigena non appena la posizione dei comunisti in Italia indichi che un governo illegale dominato dai comunisti controlla tutta la penisola italiana" (8). Ancor più interessante è il documento successivo: NSC 1/3 dell'8 marzo 1948, dal titolo: "Posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'Italia alla luce della possibilità di una partecipazione comunista al governo attraverso sistemi legali" (9). Fin dalle prime righe del documento, il problema politico viene posto con grande chiarezza. Si legge infatti: "Gli interessi degli Stati Uniti nell'area del Mediterraneo, relativi ai problemi di sicurezza, risultano seriamente minacciati dalla possibilità che il Fronte Popolare, dominato dai comunisti, ottenga una partecipazione al Governo attraverso le elezioni nazionali che si terranno in aprile e che, come conseguenza di ciò, i comunisti, seguendo uno schema ormai consueto nell'Europa dell'Est, potrebbero riuscire ad ottenere il completo controllo del Governo e a trasformare l'Italia in uno stato totalitario subordinato a Mosca. Un'eventualità del genere produrrebbe un effetto demoralizzante in tutta l'Europa occidentale, nel Mediterraneo e nel Medio Oriente" (10). Nella parte conclusiva del documento sono elencati i provvedimenti che gli Stati Uniti dovrebbero prendere "nel caso in cui i comunisti italiani dovessero riuscire ad ottenere la guida del governo attraverso sistemi legali" (11). Tra essi figurano, al punto a): "Prendere delle misure immediate, compreso ciascun tipo di misura coercitiva, per realizzare una mobilitazione limitata", e al punto d): "Fornire assistenza militare e finanziaria alla base anti-comunista italiana" (12). I documenti della serie NSC1**



vennero sostituiti, a partire dall'aprile 1950, con quelli della serie NSC67; l'ultima versione, l'NSC67/3, redatta dal National Security Council il 5 gennaio 1951, venne infine approvata dal Presidente degli Stati Uniti l'11 dello stesso mese. Si trattava di una sintesi delle ipotesi previste dall'NSC1/2 e NSC1/3 con una leggera limitazione in quanto l'attacco esterno all'Italia ricadeva ora nella responsabilità della Nato. Il documento trattava quindi delle misure preventive e, eventualmente, punitive da adottarsi in caso di insurrezione interna appoggiata dall'esterno o di partecipazione del partito comunista al governo con mezzi legali. Fra le misure preventive è da notare il suggerimento, messo in pratica alcuni mesi più tardi (Dichiarazioni anglo-franco-americana del 26 settembre 1951), di avviare le procedure per una revisione informale del Trattato di pace, specialmente di quelle parti che imponevano dei limiti sulla qualità e la quantità delle Forze armate nazionali. Le misure punitive in caso di insurrezione interna erano volutamente lasciate nel vago; gli stessi JCS (Joint Chiefs of Staff) avevano insistito su questo punto; si auspicava infatti di "utilizzare le forze militari statunitensi in modo da essere in grado di impedire, quando necessario, che l'Italia cada sotto il dominio comunista" (13). Una ulteriore clausola specifica che ciò sarebbe stato attuato in ogni caso con il consenso del governo italiano e secondo le direttive elaborate nell'occasione dai JCS. Ancora più vaghe apparivano le misure legali: "Gli Stati Uniti dovrebbero dare corso alle iniziative (censura) mirate ad impedire la presa del potere da parte dei comunisti e a rafforzare la determinazione italiana di opporsi al comunismo" (14). Queste direttive rimasero immutate durante il primo anno della nuova amministrazione Eisenhower. Nell'aprile 1954, l'NSC67/3 venne sostituita dall'NSC5411/2: il documento si differenziava da quelli dell'amministrazione precedente per l'insistenza sull'importanza strategica della penisola nell'ambito della Nato, definita a "una posizione geografica cardine" (15). Il documento analizzava i successi del sostegno americano alla rinascita economica italiana e il parallelo fallimento della politica anticomunista. Il miglioramento della situazione economica non aveva funzionato come antidoto all'affermazione dei socialcomunisti (come dimostravano i risultati elettorali del 1953); l'anticomunismo dei governi succedutisi dopo le elezioni politiche del 1953 avevano dato prova di grande instabilità. L'NSC auspicava per l'Italia un governo costituzionale democratico, sorretto da una florida situazione economica. L'ipotesi di un governo autoritario di destra, anche se definita preferibile a quella di un governo comunista, non veniva prospettata come uno scenario desiderabile (ed è questo un profilo importante perché individua nella stabilizzazione del quadro politico italiano, il principale obiettivo strategico comunque perseguito). Venendo alle tradizionali ipotesi previste in merito ad una presa di potere comunista (attacco esterno, insurrezione interna sorretta da un appoggio sovietico, mezzi legali), la versione disponibile del documento è pesantemente censurata; in essa non appare dunque alcun riferimento alle ultime due ipotesi e, nel caso della prima, il riferimento va, come già nell'NSC67/3, alla garanzia fornita dal Trattato Nord Atlantico. Non è dato sapere quindi cosa sarebbe successo nelle altre due ipotesi. Si arriva così all'NSC6014 del 16 agosto 1960 in cui la parte analitica era approfondita ulteriormente secondo le linee già tracciate dall'NSC5411/2. Il documento rilevava ancora una volta come, a partire dalle elezioni del 1953, l'instabilità politica di governo fosse stata accentuata dalle spaccature interne al partito di maggioranza, dall'incapacità di formare coalizioni di governo durature e dalla differenza di opinioni esistenti nelle varie forze democratiche sulla credibilità di una partecipazione socialista al governo. Per questo si auspicava l'appoggio all'evoluzione del PSI verso posizioni autonome rispetto al PCI e filo-occidentali. Finché tale cambiamento non fosse stato palese, l'influenza del PSI sulla politica estera e sulla politica di difesa nazionale doveva essere contrastata. Il maggiore pericolo, stando così la situazione, era "che le forze politiche ed economiche conservatrici e quelle clericali costituissero con le forze neofasciste un Fronte nazionale contrapposto a un Fronte popolare, guidato dai comunisti, comprendente le classi lavoratrici e gli elementi democratici della sinistra moderata" (16). In sostanza, pur riconoscendo, come era stato dichiarato nel NSC 5411/2, che un regime

autoritario sarebbe stato meno pericoloso nel breve periodo per gli interessi della politica estera americana, si affermava che nel lungo periodo avrebbe avuto un effetto deleterio, aggravando le frizioni interne e rafforzando in ultima analisi lo stesso partito comunista. Per quanto riguarda la parte punitiva, la censura impedisce anche in questo caso di valutare appieno il significato del documento. Non è chiaro infatti se le misure prese in considerazione per contrastare l'avvento con mezzi legali o illegali del PCI al governo fossero solo di tipo non militare (come appare dal testo) o non comprendessero invece altri tipi di interventi (eventualmente censurati). Va comunque sottolineato che una versione aggiornata dello stesso documento (NSC6014/1 del 19 gennaio 1961) escludeva l'ipotesi di azioni militari in questa circostanza almeno che non fossero attuate di concerto con altri alleati europei. La lettura dei documenti attinenti l'Italia negli anni '50 sembra dunque screditare l'ipotesi di un intervento militare diretto americano automatico in caso di avvento del PCI al governo con mezzi legali o illegali. Rimanevano in piedi le tattiche elaborate fin dal 1948 dello stesso NSC per fronteggiare il pericolo comunista a livello mondiale. Si trattava di quelle che vennero definite covert operations nella direttiva NSC 10/2 del 18 giugno 1948: erano misure che avrebbero affiancato le attività all'estero di carattere ufficiale e per le quali, a differenza di queste, non doveva essere possibile risalire alla responsabilità del governo americano. Si trattava, cioè, di operazioni legali e illegali di cui il Governo avrebbe avuto la paternità, ma non avrebbe assunto la responsabilità. La tipologia di queste operazioni era assai vasta. Si trattava di "propaganda, guerra economica; azione preventiva diretta, comprendente il sabotaggio, l'antisabotaggio, misure di demolizione ed evacuazione; sovversione contro Stati ostili, comprendente assistenza a movimenti clandestini di resistenza, a gruppi di guerriglia e di liberazione di rifugiati, nonché appoggio ad elementi indigeni anticomunisti nei paesi del mondo libero minacciati" "Tali opinioni" ... "non dovranno includere conflitti armati condotti da forze militari riconosciute, spionaggio, controspionaggio, copertura e occultamento di azioni militari" (17). Responsabile di questo tipo di operazioni era la nuova branca della CIA, l'Office of Special Projects; solo in caso di guerra, o quando il Presidente degli Stati Uniti lo avesse richiesto, i piani per le covert operations (operazioni coperte) sarebbero stati coordinati con i Joint Chiefs of Staff. Ciò significa che la CIA godeva, in questo campo e in tempo di pace, della massima discrezionalità. Questa direttiva, modificata secondo termini che rimangono sconosciuti (NSC10/5, non rinvenuta), rimase in vigore fino al marzo 1954, quando venne approvato un nuovo documento riguardante le covert operations che, nel frattempo, erano diventate un cavallo di battaglia della nuova amministrazione Eisenhower. Le attività delle aree dominate o minacciate dal comunismo internazionale venivano in questo documento specificate con chiarezza (e senza censure). Si trattava di "sviluppare una resistenza clandestina, favorire operazioni coperte e di guerriglia ed assicurare la disponibilità di tali forze nel caso di conflitto bellico, compreso sia l'approntamento, ovunque praticabile, di una base a partire dalla quale l'esercito possa espandere, in tempo di guerra, il suddetto tipo di forze nell'ambito di teatri attivi delle operazioni, sia l'approntamento di strutture stay behind e strumenti per l'evasione e la fuga" . (18) La novità del documento non consisteva solo nel prevedere la creazione di "Stay-behind assets" ("strutture stay behind") poggiati su basi costituite nei vari paesi fin dal tempo di pace per attivarle in tempo di guerra, ma anche nel preconizzare la collaborazione fra CIA e militari non solo in caso di conflitto (come risultava dal documento precedente). Questo aspetto venne ulteriormente chiarito in una revisione del NSC 5412, ovvero l'NSC 5412/2 del 28 dicembre 1955, in cui si prospetta la necessità per la CIA di avvisare il Dipartimento di Stato, il Dipartimento della Difesa, nonché un rappresentante dello stesso Presidente riguardo alle attività intraprese sotto il titolo di covert operations. La discrezionalità della CIA era cioè fortemente ridotta e la corresponsabilità degli organi consultanti parallelamente accresciuta. Il punto chiave della collaborazione tra CIA e militari era la disponibilità delle basi di

appoggio per le attività clandestine da attuarsi in territori comunisti o minacciati dal comunismo. L'Italia ricadeva in quest'ultima categoria.

### 3. La situazione politica italiana nell'immediato dopoguerra

Un quadro d'insieme emerge quindi con sufficiente chiarezza, malgrado il persistere di marginali zone grigie, la cui ricostruzione storica non è allo stato ancora possibile. William Colby, che fu capo della CIA dal 1973 al 1976, riferendosi al 1948 scrive: "La possibilità di una presa del potere comunista in Italia come risultato elettorale aveva preoccupato molto gli ambienti politici di Washington prima delle elezioni italiane del 1948. Anzi, era stata soprattutto questa paura a portare alla creazione dell'Office of Policy Coordination, che dava alla CIA la possibilità di intraprendere operazioni politiche, propagandistiche e paramilitari segrete" (19). Che tanto sia poi avvenuto non può dirsi con certezza, anche se alcune organizzazioni, sorte in quegli anni, sembrano riconducibili ad un intervento diretto o indiretto degli Stati Uniti o comunque di organizzazioni para governative occidentali. Documentazione ufficiale è disponibile, come meglio si vedrà in seguito, soltanto su "Pace e Libertà". Per altre associazioni è legittimo il sospetto che possa esservi stato un finanziamento occulto da parte degli Stati Uniti. Peraltro, nel delineare lo scacchiere internazionale in cui l'Italia veniva ad inserirsi - per coglierne i riflessi e le influenze non solo sulla storia ufficiale del paese (e cioè nel succedersi degli eventi che furono democraticamente conoscibili all'atto del loro verificarsi), ma anche su eventi che restarono occulti perché parte di una storia sotterranea, che oggi appare possibile ricostruire sia pure per grandi linee, ma comunque su base almeno documentale - non appare neppure revocabile il dubbio che politica analoga a quella statunitense (di cui è stato più e più volte sottolineato il carattere imperiale) sia stata perseguita dall'Unione Sovietica, non solo - e in maniera esplicita, dato il carattere non democratico, ma dispotico, dei relativi ordinamenti - nei paesi aderenti al Patto di Varsavia, ma anche - e in maniera occulta - all'interno del blocco occidentale e in particolare in luoghi (come l'Italia) di frontiera, sotto forma di aiuti anche finanziari ai partiti comunisti nazionali o a gruppi a questi interni. Nella X legislatura, all'interno del dibattito in Commissione che condusse all'approvazione della prerelazione sull'inchiesta in ordine alle vicende connesse all'operazione Gladio, fu acutamente sottolineata la difficoltà di comprendere le vicende più recenti relative alla strategia della tensione e delle stragi nel nostro paese, senza fare fino in fondo i conti con il quadro uscito dalla seconda guerra mondiale, e cioè non soltanto con la divisione del mondo in due sfere di influenza, ma anche con il processo ulteriore che condusse in brevissimo tempo: - alla sistematica soppressione della sovranità dei paesi collocati nella sfera di influenza sovietica, con la formazione di regimi autoritari prima, totalitari poi; - alla progressiva e rapida instaurazione nei paesi del blocco occidentale di una situazione sostanziale di sovranità limitata. E' pur vero che in questi ultimi ci fu uno Stato di diritto, una democrazia pluralista e uno scontro sociale e politico. Ma se ciò appartenne alla storia palese dei singoli paesi, vi era però negli stessi un limite invalicabile e ufficialmente non scritto (ancorché risultante anche indirettamente da documenti destinati a lungo a restare segreti, e ancora oggi in parte non noti): l'impossibilità di mutare gli assetti politici realizzati nei paesi della sfera di influenza. Su tali basi e con specifico riferimento alla situazione italiana (fortemente segnata dalla presenza da un lato dello Stato Vaticano, dall'altro del maggior partito comunista occidentale) non appare enfatizzato affermare, con riferimento all'immediato dopoguerra l'instaurarsi di una situazione che fu per alcuni anni al limite di una guerra civile, sia pur latente e potenziale; e ciò almeno come situazione vissuta dalle forze politiche che ne sono state protagoniste con l'inizio della guerra fredda e con l'uscita delle forze di sinistra dal governo De Gasperi. Vuol cioè riferirsi ad una situazione di simmetrica diffidenza degli opposti schieramenti politici rispetto alla volontà reciprocamente dichiarata di mantenimento della democrazia, fase che si prolunga sicuramente fino alla metà degli anni

cinquanta anche se le datazioni sono probabilmente diverse per le varie forze politiche. Ciò perché soprattutto nella vigilia delle elezioni politiche del 1948 nessuna delle due parti era sicura che la forza vittoriosa avrebbe rispettato e garantito sino in fondo il sistema democratico: da una parte mettendo fuori legge il partito comunista, come invece non è stato; dall'altra, temendo che, se avesse prevalso il Fronte popolare, sarebbe accaduto qualcosa di analogo a quanto si era verificato a Praga. E' una realtà documentata e documentabile anche attraverso testimonianze dirette, non smentite, nel riconoscere che, in seno a tutte o quasi le forze politiche, dopo la fine della seconda guerra mondiale, gruppi o nuclei di aderenti continuarono per alcuni anni a comporre strutture clandestine parallele armate. Tale realtà (20) è stata peraltro rimossa nei decenni successivi, perché ritenuta inconfessabile a fronte degli ideali democratici che medio tempore avevano avuto - con il decisivo concorso delle forze e di maggioranza e di opposizione - realizzazione quasi piena in istituzioni che andavano mano a mano consolidandosi; rimozione che ha indubbiamente pesato - e in parte ancora pesa - nel ritardo con cui si è proceduto alla lettura di tragici eventi successivi, che pure da quella realtà rimossa furono indubbiamente influenzati.

#### **4. Le strutture paramilitari nell'immediato dopoguerra**

**4.1** E' quindi coerente con la situazione internazionale ed interna sin ora delineata la costituzione in territorio italiano e prevalentemente nelle zone adiacenti al confine orientale, di formazioni paramilitari segrete. Per vero l'unica organizzazione sulla quale sia stato possibile reperire ampia documentazione è la "Osoppo", sulla quale la Commissione ha già riferito al Parlamento nelle relazioni sul caso Gladio e sulla quale, anche per completezza espositiva si tornerà più diffusamente nelle pagine successive. Vi sono, comunque, tracce dell'esistenza di altre strutture segrete, sulle quali la Commissione non è riuscita a raccogliere se non scarse informazioni. Una organizzazione era denominata "Fratelli d'Italia" e sembra sorta a seguito dello scorporo di cinque battaglioni dell'ex "Osoppo Friuli", come si evince da un documento a firma dell'allora Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, indirizzato alle massime autorità dello Stato (21). Non sono stati trovati altri riscontri, tranne che in un passo di un volume storiografico nel quale sono rievocate le vicende del confine orientale nell'immediato dopoguerra. In esso è riportato un rapporto del questore di Udine al capo della polizia, Luigi Ferrari, nel quale si afferma: "Le autorità a cui si fa carico di distribuire armi agli Osovani si identificano negli esponenti delle disciolte formazioni partigiane della Divisione Osoppo-Friuli, i quali, con l'acquiescenza dei comandi alleati avevano provveduto [...] alla organizzazione dell'associazione 'Fratelli d'Italia' [...] nonché alla creazione, in seno ad essa, di squadre armate con il compito precipuo di impedire o perlomeno di ostacolare le continue infiltrazioni in questa provincia di emissari e di armati slavi" (22). Un'altra organizzazione segreta dovrebbe essersi denominata "Duca", di cui è traccia, nella documentazione a suo tempo sequestrata dalla Procura di Roma presso gli archivi della VII Divisione del Sismi. E' logicamente ipotizzabile che il riferimento ad "accordi preesistenti" contenuto nel noto protocollo di intesa del 28 novembre 1956 tra il servizio italiano e quello statunitense possa riferirsi anche a queste strutture, come confermerebbe anche il documento inviato dal Presidente del Consiglio Andreotti a questa Commissione il 17 ottobre 1990, laddove si afferma che, con l'intesa del 1956, "furono confermati tutti i precedenti impegni intervenuti tra l'Italia e gli Stati Uniti".

**4.2.** Su ben più ampia base documentale può invece essere ricostruita - nella sua indubbia significatività - la storia della principale organizzazione paramilitare del periodo e cioè la "Osoppo" che sorge nel gennaio 1946, per iniziativa dei dirigenti della preesistente formazione partigiana "Osoppo-Friuli", nell'atmosfera di tensione che continuò a regnare al confine jugoslavo anche dopo la conclusione della guerra. Secondo una relazione stilata dal

capo dell'organizzazione stessa, colonnello Luigi Olivieri, nel gennaio 1946, i capi della disciolta formazione partigiana (23), dinanzi alla situazione di tensione che si era creata nella zona di confine, si riunirono sotto la guida dello stesso Olivieri "dandogli l'incarico di riarmare in segreto i più fedeli osovani e simpatizzanti, di ordinarli in reparti per la difesa delle popolazioni di frontiera e nello stesso tempo ne informarono l'allora Capo di Stato maggiore dell'Esercito signor Generale di Corpo d'Armata Raffaele Cadorna, già comandante del Corpo volontari della Libertà" (24). Il colonnello Olivieri provvide a riarmare gli uomini "con armi provenienti dai recuperi e con quelle che non furono versate nel 1945" (25). Dopo due mesi la struttura era già di 2.150 uomini (26). D'altro canto, la struttura nasceva con intenti non solo difensivi, se tra i compiti fissati nell'aprile 1946 risulta anche quello di "far affluire un certo quantitativo di armi e munizioni a Pola, Trieste e Gorizia" (27). Nello stesso documento si dice anche che tra i compiti della formazione è quello di "mantenere efficiente il servizio informazioni, riferendo le notizie più importanti" (28). Dal maggio 1946 la Osoppo e varie unità minori furono raggruppate in un unico reparto, che aveva assunto il nome di III Corpo volontari della libertà. Al momento dell'entrata in vigore del Trattato di pace, nel settembre 1947, l'organizzazione aveva raggiunto una consistenza di 4.484 unità (29). Una occasione di grosso impegno fu rappresentata dalle elezioni politiche del 18 aprile 1948: in quella occasione, e più esattamente dal 16 aprile al 2 maggio "1.000 uomini delle formazioni Corpo volontari della libertà assunsero uno schieramento occulto, ma vigile, sul confine orientale, tenendo le armi nascoste, però a portata di mano, pronte a dare l'allarme e quindi ostacolare e rintuzzare ogni velleità jugoslava" (30). La tensione di quei giorni sfociò in uno scontro a fuoco con soldati jugoslavi in località Brienza di Topolo. A seguito di questo episodio, l'esistenza del III Corpo volontari della libertà divenne pubblica. Si decise allora di "far figurare sciolto il III Corpo volontari della libertà e di dargli una nuova denominazione, quella "di Volontari Difesa Confini Italiani VIII (VDCI VIII)" (31). Un'altra variazione, questa volta non solo di denominazione, avvenne nel 1949, quando la struttura passò direttamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimanendovi fino all'aprile del 1950 (32). In altro documento si afferma che il periodo di dipendenza della Presidenza del Consiglio si protrasse dal 1948 al 1950 (33). Il 6 aprile 1950, sulla base di direttive dello Stato Maggiore dell'Esercito, il Corpo Volontari Difesa Confini Italiani VIII fu trasformato in una organizzazione militare segreta alla quale fu data la denominazione di "Organizzazione O" (34). Tra i compiti dell'organizzazione vi erano: "- protezione alle comunicazioni e agli impianti di particolare importanza militare; - guerriglia e contro guerriglia; - guida, osservazione e informazione" (35). Una precisazione importante, alla luce della quale si può affermare che "l'organizzazione 'O' aveva i caratteri di struttura occulta predisposta anche per la guerra non ortodossa. Ma l'organizzazione era predisposta anche per compiti militari tradizionali. Il 18 ottobre 1953, in occasione della crisi di Trieste, la organizzazione fu posta alle dirette dipendenze del V Corpo d'Armata per un eventuale impiego. Un certo numero di ufficiali furono richiamati; la mobilitazione si protrasse fino a metà dicembre. Secondo le norme di rigida segretezza vigenti nell'organizzazione, tutti gli ufficiali che avevano partecipato alla mobilitazione dovevano essere allontanati, proprio per essere venuti a conoscenza di norme segrete (36). Questo conferma il carattere di assoluta segretezza dell'organizzazione, che fu sciolta con le modalità che verranno chiarite nel 1956. Indagini giudiziarie su tale organizzazione risultano avere avuto luogo solo in connessione con la struttura Gladio, quando cioè per il lungo tempo trascorso eventuali profili di rilevanza penale sarebbero stati già coperti da prescrizione. Tali indagini tuttavia hanno consentito di cogliere notevoli elementi di continuità tra l'organizzazione "O" e la organizzazione "Gladio", in palese contrasto con le affermazioni ufficiali, secondo le quali soltanto poche decine di uomini sarebbero transitati dalla "O" alla "Gladio". A conferma in un appunto di provenienza SIFAR del 1958, poi confluito in un documento del SID del 1972, a proposito dello scioglimento della Osoppo può leggersi: "Il servizio italiano ha sempre considerato che

sarebbe stato un errore il lasciar cadere nel nulla tali idealità (della Osoppo , n.d.r.) e propositi (che sarebbero altrimenti andati delusi e perduti) e, perciò, quando a fine 1956 lo Stato Maggiore dell'Esercito disponeva lo scioglimento della "Osoppo", il servizio italiano prendeva a suo carico l'organizzazione e ne decideva la conservazione e la ricostituzione. (sottolineato nel testo, n.d.r.). Le nuove vere basi per la ricostituzione dell'organizzazione datano dal 1° ottobre 1957 quando esse venivano così precisate: - denominazione "Stella Alpina" - compiti: in tempo di pace: controllo e neutralizzazione dell'attività slavo-comunista; in caso di conflitto o insurrezione interna: antiguerriglia e antisabotaggio; in caso di invasione del territorio nazionale: guerriglia o altri eventuali compiti accessori (37). Il documento appare di rilevante interesse perché elenca una tripartizione di funzioni: in tempo di pace, in caso di conflitto o insurrezione interna, e in caso di invasione del territorio, mentre le fonti ufficiali e del servizio hanno sempre affermato che la struttura stay-behind era predisposta solo per la terza eventualità. In altra parte del documento si afferma: "la riattivata organizzazione "Osoppo", ora denominata "Stella Alpina" si propone l'inquadramento preventivo e locale delle forze della guerriglia eredi delle tradizioni di onore e di italianità delle formazioni partigiane anticomuniste" (38).

## 5. Ulteriori emergenze documentali.

5.1. La ricostruzione del periodo sino ad ora delineata consente di attribuire rilievo anche ad ulteriori emergenze documentali, che pur ampiamente incomplete acquistano nel quadro di insieme suscettibilità di lettura. Il riferimento è a realtà documentali che consentono di ritenere estremamente probabile la creazione anche all'interno dell'organizzazione di pubblica sicurezza (così come indubbiamente avvenuto nell'organizzazione della difesa) di strutture, cui sono stati affidati segretamente compiti non istituzionali e che hanno agito in sinergia più o meno completa con organizzazioni e strutture private. E' noto infatti il testo di un telegramma segreto spedito dall'Ambasciata di Roma al Dipartimento di Stato il 10 febbraio 1949, nel quale è dato leggere, tra l'altro: "Anche l'Italia sta ora istituendo simili organizzazioni di polizia segreta anticomunista sotto il Ministro dell'interno e con esponenti dell'ex polizia segreta fascista come parte determinante a livello strutturale e organizzativo" (39). Dopo la pubblicazione del documento su un quotidiano piemontese, il senatore Scelba replicò affermando: "I servizi di polizia che si occupavano della prevenzione dei reati contro la sicurezza interna non costituivano né una polizia speciale né tanto meno segreta, né furono creati nel 1949, anche se dopo tale data e data la situazione del paese furono notevolmente potenziati [...]. Il funzionario che dirigeva il particolare settore era [...] un funzionario civile (40) che, per aver appartenuto all'OVRA era stato sottoposto a giudizio di epurazione [...] e mandato pienamente assolto da ogni e qualsiasi responsabilità. Collocato a riposo per limiti di età, fu sostituito da me dal suo vice, anch'egli funzionario civile, anch'egli giudicato come appartenente all'OVRA e mandato esente da ogni responsabilità e reintegrato con tutti i diritti nell'amministrazione. Ma dell'esistenza del particolare servizio e dei suoi dirigenti fu data ampia informazione al Parlamento in sede di discussione del bilancio dell'Interno" (41). Ma lo stesso Scelba, in una conversazione con lo storico e giornalista Antonio Gambino ha parlato della creazione, in quegli anni, di una struttura riserwatissima pronta a scattare in caso di insurrezione: "Già nei primi mesi del 1948 era stata messa a punto una infrastruttura capace di far fronte a un tentativo insurrezionale comunista. L'intero paese era stato diviso in una serie di grosse circoscrizioni, ognuna delle quali comprendeva varie province, e alla loro testa era stato designato in maniera riservata, per un eventuale momento di emergenza, una specie di prefetto regionale, che non sempre era il prefetto più anziano o quella della città più importante, perché in alcuni casi era invece il questore o un altro uomo di sicura energia e di assoluta fiducia. L'entrata in vigore di queste prefetture allargate sarebbe stata automatica, nel momento in cui le comunicazioni con Roma fossero state, a causa di una sollevazione,

interrotte: allora i superprefetti da me designati avrebbero assunto gli interi poteri dello Stato sapendo esattamente, in base a un piano preordinato, che cosa fare. D'altra parte ci eravamo preoccupati anche di impedire che si potesse arrivare a una interruzione delle comunicazioni. Pensando che la prima mossa dei promotori di un eventuale colpo di Stato sarebbe stata di impadronirsi delle centrali telefoniche e delle stazioni radio, o quanto meno di renderle inutilizzabili, avevamo organizzato un sistema di comunicazioni alternative, servendoci, come punti di appoggio, di un certo numero di navi italiane e alleate presenti nel Mediterraneo" (42). Non vi è dubbio che il piano, così come viene presentato, ha connotazioni assolutamente "difensive" e tuttavia della pianificazione che, alla stregua di quanto dichiarato, l'allora ministro Scelba deve ritenersi approntata, non è stato possibile alla Commissione trovare traccia in documenti ufficiali. Ciò fonda il dubbio che alla struttura medesima possono essere stati affidati anche compiti non istituzionali nonché il dubbio, sia pure in termini di minore spessore, che l'infrastruttura in tale direzione sia stata attivata. Nella medesima direzione ricostruttiva va rammentato che il 14 ottobre i ministri dell'interno, Scelba, della difesa, Pacciardi, del tesoro, Pella e dei lavori pubblici, Aldisio, presentarono un disegno di legge dal titolo "Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (difesa civile)" (43). Il disegno di legge incontrò la durissima opposizione delle sinistre, che temevano che la costituzione di "milizie volontarie", previste nel disegno di legge avrebbe potuto preludere ad una loro utilizzazione in caso di scioperi. Peraltro, dallo stesso intervento del ministro dell'interno alla Camera trasparivano intenti legati in qualche modo ad una emergenza di tipo militare. Disse infatti Scelba: "Il disegno di legge sulla difesa civile si propone due scopi fondamentali il primo è quello di una riorganizzazione dei servizi assistenziali a favore della popolazione civile, in caso di calamità naturali; il secondo è quello di provvedere alla difesa passiva del territorio in caso di eventi bellici o connessi con la guerra. [...] Nel mondo è intervenuto qualcosa di nuovo e cioè l'affare coreano, che ha obbligato tutti i paesi pensosi della sicurezza all'interno e della difesa delle proprie frontiere ad organizzare anche la difesa civile, così come hanno organizzato la difesa esterna [...] considerato il modo in cui le guerre vengono oggi combattute, sono intimamente legate. Questo provvedimento, per una parte almeno, è intimamente connesso con la difesa del paese" (44). Da queste esposizioni, sembra emergere un ruolo della difesa civile molto simile a quello successivamente assunto in ambito militare dalla struttura Gladio. E' da rilevare, peraltro, che il 23 settembre 1951 il Consiglio dei Ministri aveva già istituito presso il Ministero dell'interno una Direzione generale dei Servizi di difesa civile, con la facoltà di avvalersi anche di elementi volontari (45). Il disegno di legge appare, a questo punto, una sanatoria legale di una organizzazione già istituita. In quello stesso periodo vi fu a Roma il Congresso dei partigiani cattolici, presieduto dall'ingegner Enrico Mattei, nel corso del quale quest'ultimo enunciò un decalogo di comportamento attivamente anticomunista (46). In quel Congresso, secondo l'onorevole Pietro Amendola, l'onorevole Mattei e i convenuti, oltre i loro manifesti intendimenti di costruire un bastione antibolscevico, proclamarono anche la loro calda volontà di essere i primi volontari di questa milizia civile (47). Il disegno di legge fu approvato dalla Camera dei deputati l'11 luglio 1951, ma successivamente decadde perché il Senato non riuscì ad esaminarlo prima della conclusione della legislatura. Il 20 dicembre 1956 fu presentato un nuovo disegno di legge intitolato: "Norme sulla protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali" (48), che sostanzialmente riproponeva lo stesso schema del disegno di legge precedente. Anch'esso non giunse a favorevole conclusione. Appare quindi legittimo ipotizzare che un settore difesa civile al Ministero dell'interno possa essere stato costituito tra il 1950 e il 1953, nonostante le mancate approvazioni del Parlamento, e che abbia espletato mansioni riservate e di cui il Parlamento non è stato mai posto al corrente. Analogamente fondato è ipotizzare il collegamento con organizzazioni collaterali sorte in dichiarata funzione anticomunista. Anche su ciò esiste una base documentale, sia pure ben lungi dall'essere completa. In una lettera indirizzata all'allora ministro degli esteri Aldo Moro da Edgardo

Sogno è dato leggere tra l'altro: "Fin dal 1949 l'onorevole Scelba, allora che avrebbe comportato il distacco presso il Ministero dell'interno (Organizzazione del progettato servizio di difesa civile)" (49). E' da rilevare che nel fascicolo concernente "Pace e libertà" presso la Divisione Affari riservati del Ministero dell'interno vi è una "riservatissima" priva di firma nella quale si afferma tra l'altro: "elemento fiduciario riferisce che nel corso di un lungo colloquio col Conte Sogno (...) il predetto gli ha esposto le sue idee politiche. Convinto che il popolo italiano ama la forza e persuaso inoltre che il primo squadrismo fascista del 19 e del '20 sia degno di encomio, in quanto fu capace di rintuzzare la tracotanza rossa, Sogno tenta di rimettere in piedi uno squadrismo "democratico", capace di difendere gli ideali cristiani e democratici contro l'assolutismo comunista [...]. Egli ha detto che nel 1948, l'onorevole Scelba gli offrì la direzione della "Difesa civile", egli rifiutò perché la "Difesa civile" doveva entrare in azione soltanto nel caso che i comunisti tentassero un'azione di forza e (secondo le sue opinioni) non si possono galvanizzare gli uomini soltanto per un'occasione sola, che anche non potrà verificarsi. Occorre uno squadrismo risoluto e attaccabrighe, capace di prendere l'iniziativa e non di servire da semplice reazione (50). Di questa offerta vi è traccia anche in una lettera di Sogno al ministro Carlo Sforza del 1949, nella quale egli dice: "Come Ella sa il ministro Scelba mi ha recentemente manifestato il desiderio di chiedere il mio distacco presso l'amministrazione dell'interno allo scopo di affidarmi un incarico alle sue dipendenze. L'onorevole Scelba mi ha parlato in proposito della carica di prefetto di Firenze o di quella di capo del costituendo Servizio per la Difesa civile" (51).

5.2 La figura di Edgardo Sogno e il movimento (rectius la sezione italiana del movimento) "Pace e Libertà" rimandano ad ulteriori emergenze documentali, in parte rese accessibili dal governo alla Commissione soltanto in questa legislatura, dalle quali chiaramente risulta che compiti di guerra psicologica furono almeno nella metà degli anni cinquanta affidati a settori istituzionali e soprattutto a organismi di natura privata collegati a settori istituzionali. Si legge in un appunto non firmato della Direzione Generale degli Affari politici del Ministero degli esteri: "La questione della contro propaganda o guerra psicologica fu sollevata per la prima volta nel settembre 1951 ad Ottawa, quando il presidente De Gasperi richiamò su di essa l'attenzione dei Ministri degli esteri del Consiglio Atlantico. Fu ripresa nelle sessioni di Roma e di Lisbona, dove l'Italia fu inviata a sottomettere al Consiglio - come poi fece - una particolareggiata memoria. (...) I ripetuti nostri interventi non hanno tuttavia dato che ben scarsi risultati. (...) L'azione dei paesi più esposti risulta frustrata dalla mancanza di un minimo di coordinamento con altri paesi. (...) Iniziative isolate, connesse con la contropropaganda, si sono tuttavia avute sul piano bilaterale (...). Nel giugno scorso, per incarico del governo francese, è venuto a Roma l'onorevole David, presidente del Movimento "Paix et Liberté", per raccogliere informazioni sulla situazione interna italiana e sulla azione che viene svolta nel nostro paese contro la propaganda comunista. Egli si incontrò con il presidente De Gasperi; con il Capo di Stato Maggiore e con il Capo della Polizia (...) (52). L'appunto era contemporaneo a due lettere riservate, una del Segretario generale del Ministero degli affari esteri e una dello stesso Ministro, ambedue indirizzate al Ministro dell'interno, nella quali si dava notizia dell'avvenuta costituzione della sezione italiana di Pace e Libertà, diretta da Edgardo Sogno, legando strettamente la costituzione dell'organizzazione anticomunista con il problema, sollevato in Consiglio Atlantico, della guerra psicologica. Scriveva infatti il Segretario generale del Ministero degli esteri: "Cara Eccellenza, a seguito della lettera dell'onorevole Presidente del Consiglio n. 8/8210 del 9 corrente, concernente la sezione italiana di "Pace e Libertà" costituitasi a Milano, mi sembra opportuno segnalare la seguente comunicazione nella quale mi si conferma che, in sede di Consiglio atlantico, Bidault solleverà il problema della guerra psicologica. La comunicazione mi sembra particolarmente interessante anche perché offre un quadro generale del modo in cui si articoleranno le varie sezioni nazionali di "Pace e Libertà" rispetto all'attività internazionale in questo settore.



**Desidero riferire quanto mi ha comunicato David in colloqui che ho avuto con lui ieri a Parigi. Egli mi ha confermato che Bidault solleverà la questione della guerra psicologica nella prossima riunione del Consiglio atlantico e mi ha precisato che il suo intervento sarà impostato su un programma massimo ed un programma minimo. Il programma massimo, che è quello cui tende David, consiste nella riorganizzazione del Servizio informazioni della Nato che sarebbe trasformato in un centro motore e coordinatore dell'azione anti Cominform sul piano internazionale. A tale centro farebbero capo dei nuclei nazionali in ogni paese Nato. Detti nuclei o "cellules nationales" avrebbero la funzione di presiedere e coordinare tutta l'azione anti cominform, svolta da parte dei vari Ministeri ed organi governativi. L'attività sostanziale sarebbe invece affidata agli organismi di natura privata, come "Pace e Libertà", i quali continuerebbero ad operare alle dipendenze del centro internazionale ed in collegamento con i nuclei nazionali. [...] In sostanza l'onorevole Pella dovrebbe**

**a- appoggiare le proposte Bidault**

**b- sostenere più caldamente di quanto non potranno fare i francesi la costituzione dei nuclei nazionali (a livello Nato)**

**c- mettere in luce l'opportunità di affidare l'azione anti cominform ad organismi privati perché più efficaci e più efficienti [...] (53).**

**A sua volta, il ministro degli esteri Pella scrive: "Caro Fanfani, sin dalla riunione di Lisbona (febbraio 1952) del Consiglio atlantico fu da parte italiana presa l'iniziativa di far presente la necessità di far coordinare fra i vari paesi Nato l'attività di informazione e propaganda onde contestare adeguatamente e secondo linee congiuntamente studiate le analoghe attività cominformiste. La differenza nelle situazioni interne fra i vari paesi non consentì un coordinamento completo nei particolari dell'azione. Tuttavia Francia e Italia si accordarono per una più intima cooperazione fra di esse in questa materia. Fu perciò che il ministro Bidault inviò in Italia, nell'aprile scorso, il deputato Paul David che ha creato e dirige in Francia il Movimento Paix et Liberté" con sede in Parigi. Il signor Paul David prese contatto, a Roma, con l'appoggio del Ministero degli affari esteri, col Tuo Ministero ed anche col Capo della Polizia dottor Pavone. Nel settembre u.s. si è costituita poi a Milano - via Palestro n. 22 - una sezione italiana di tale movimento. [...] La sezione italiana di Pace e Libertà è diretta dalla medaglia d'oro Edgardo Sogno Rata, funzionario del ministero degli affari esteri in aspettativa [...]. Ti sarò perciò assai grato se vorrai esaminare la possibilità di rivolgere la Tua attenzione a Pace e Libertà in Italia, alla quale il Ministero degli affari esteri già fornisce assistenza nei limiti delle proprie possibilità e competenze (informazioni dai paesi d'oltre cortina, giornali, etc.) ma che, per la sua particolare e utile attività all'interno conviene possa far capo anche al Tuo Dicastero" (54). Come si evidenzia in particolare dalla lettera del Segretario generale del Ministero degli esteri, l'attività dell'onorevole David è una diretta emanazione del programma delineato in sede di Consiglio atlantico dal Ministro degli esteri francese, Bidault. Dal testo delle due lettere emergono anche chiaramente i collegamenti sia di Paix et Liberté che di Pace e Libertà con ambienti istituzionali dei due paesi e con le strutture della Nato. E' da rilevare che, secondo una relazione dell'Ufficio Affari riservati del Ministero dell'interno, nel gennaio 1956 si svolse a Milano un congresso internazionale dei Comitati "Paix et liberté" al quale presero parte rappresentanti di Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Olanda, Germania. Si legge inoltre nella relazione: "I rappresentanti di altri comitati, non potuti intervenire, hanno fatto pervenire messaggi di solidarietà e di augurio" (55). A quella data, dunque, appare costituita una rete internazionale vasta e articolata. Nella relazione si afferma tra l'altro: "I congressisti, pur tenendo conto delle particolari modalità di azione dipendenti dalla situazione politica dei vari paesi, hanno convenuto che, in vista dei continui**

progressi del bolscevismo in tutto il mondo, e poiché il comunismo rappresenta un grave pericolo per le istituzioni fondamentali degli Stati democratici, occorre promuovere un anticomunismo di Stato" (56). Emerge quindi chiaramente nel complesso delle richiamate emergenze documentali una evidente "tensione" fra due opposte esigenze: l'una tendente ad istituzionalizzare l'attività di propaganda anticomunista, l'altra tendente invece a tener celato il legame, indubbiamente sussistente tra gli organismi di natura privata impegnata in tale attività di propaganda e gli apparati istituzionali dei rispettivi governi. Ciò in disparte, va peraltro segnalato che sussistono indicazioni documentali idonee a fondare l'ipotesi, tuttavia non pienamente verificabile, che l'attività di tali organismi privati sia andata anche al di là dell'attività di propaganda conoscibile e conosciuta. Nella citata lettera di Sogno all'onorevole Moro vi è infatti un passaggio che appare assai significativo "Nel luglio del 1953, per iniziativa della Presidenza del Consiglio (governo Scelba) mi veniva nuovamente proposto un incarico di carattere eccezionale e riservato (organizzazione della difesa psicologica delle istituzioni democratiche) in ripresa di una operazione avviata nel 1948 per iniziativa del ministro Sforza nel quadro dell'attività svolta in base al piano Marshall. Accettai tale incarico [...] l'azione volta per il tramite del comitato da me organizzato ebbe tre fasi principali: in un primo periodo (fino all'ottobre 1954) essa si concretò nella realizzazione del progetto che gli onorevoli De Gasperi e Pella avevano ripetutamente sostenuto in Consiglio atlantico e consistente nel contrapporre l'azione degli organi promotori e coordinatori della propaganda occidentale alla costante iniziativa sovietica nel campo della informazione. Nel secondo periodo (ottobre 1954 - giugno 1955) il Comitato assolse funzioni specifiche nel quadro dei provvedimenti adottati dal governo Scelba per la difesa delle istituzioni, assumendo compiti di punta che non potevano essere affidati ad organi governativi. Nel terzo periodo (dopo il giugno 1955) il Comitato ridusse progressivamente l'azione esterna per concentrarsi su compiti di carattere riservato sempre nel campo della difesa psicologica. Durante questo servizio prestato alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio ed in collaborazione con i Ministeri dell'interno e della difesa, rimasi nei ruoli del Ministero esteri [...] (57). E' da rilevare che nel corso dell'interrogatorio del generale Allavena dinanzi alla Commissione d'inchiesta Lombardi (di cui si tratterà in prosieguo) egli afferma che l'istituzione, al Servizio, di una rubrica "E" (estremisti), avvenuta nel 1953 "derivava dalla circostanza che si era costituito presso il Ministero dell'interno un Comitato anticomunista" (58). L'affermazione di Allavena sembra offrire una conferma delle parole di Sogno. L'attività di Pace e Libertà può inserirsi in questo contesto ma non certo esaurire le iniziative di questo Comitato. Sogno, peraltro, nella lettera a Moro, opera una precisa periodizzazione, mostrando che il suo incarico assume, nel volgere degli anni, un carattere sempre più riservato. Una conferma di tale affermazione potrebbe rilevarsi nella "relazione sull'attività svolta dal Comitato Nazionale "Pace e Libertà" dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956" redatta presumibilmente dalla Direzione del Movimento e contenuta tra gli atti del fascicolo esistente alla Divisione Affari riservati del Ministero dell'interno: "Agli inizi del 1956 gli sviluppi internazionali e nazionali della politica della coesistenza e della distensione consigliavano una parziale rinuncia alla propaganda di tipo diretto e aggressivo e rendevano necessaria una più o meno rigorosa mimetizzazione dell'azione anticomunista. In conformità a tale esigenza, il Comitato Difesa Nazionale sottrasse una parte considerevole dei mezzi disponibili al Comitato Nazionale "Pace e Libertà" per destinarli ad altri organismi" (59). E' ipotizzabile, dunque, l'esistenza di altre strutture non note a questa Commissione. Contatti con i servizi di sicurezza della Nato non adombrati in una relazione contenuta nel fascicolo dedicato a Pace e Libertà presso la Divisione Affari riservati del Ministero dell'interno (60). In un altro appunto, sempre nel predetto fascicolo, c'è la conferma del rapporto tra Sogno e Pièche (61): "Dal dottor Sogno stesso si è appreso che il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Pièche fa parte attiva della sua organizzazione. E' da ritenere, quindi, che tale alta personalità possa agire con funzioni di guida e di controllo" (62). Nel più volte citato fascicolo della Divisione Affari

riservati del Ministero dell'interno vi è infine una relazione anonima, che l'Ufficio invia in copia al Capo della polizia, di una non precisata "fonte fiduciaria militante nel PSI", nella quale si afferma: "approfittando del soggiorno a Milano ho ritenuto opportuno, prendere contatti concreti e conclusivi con il dottor Sogno Edgardo [...] già addetto al Defence College della Nato [...]. L'opera di propaganda e di forza del Movimento "Pace e Libertà" esorbita dalle limitazioni osservate da analoghe organizzazioni [...] ponendosi su un piano di lotta aperta ed a oltranza, con organizzazione paramilitare. [...] Il "centro sicurezza" raccoglie gruppi di ex partigiani autonomi, nonché di giovani volontari di "Pace e Libertà", organicamente costituiti in reparti da impiegarsi in azione controrivoluzionaria, qualora il potere dovesse passare in mano alle sinistre, anche se ci ò dovesse malauguratamente, avvenire attraverso consultazioni elettorali. [...] L'accesso ai locali è inibito a chicchessia. Essendo accompagnato dal Sogno, ho potuto personalmente rendermi conto della elevata efficienza della organizzazione. Presso la Direzione ho preso visione di [...] carteggio riservato. Da esso si è rilevato:

a) che il Sogno ha preso diretto contatto, recentemente, con il Presidente del Consiglio, onorevole Scelba. Dell'esito di tale contatto egli ha trasmesso una succinta, ma delicata, relazione alle autorità dalle quali dipende (non esattamente definite) (sottolineato nel testo, n.d.r.)

b) che il Sogno opera con la piena autorizzazione del Ministero degli esteri italiano dal quale direttamente dipende [...]

c) che la organizzazione "Pace e Libertà" è validamente sostenuta da potenti erogazioni finanziarie provenienti da gruppi industriali del Nord

d) che il Sogno gode di un certo appoggio di elementi dell'Ambasciata americana (segreteria Signora Luce) [...] (63). Il dato più rilevante di questa informativa riguarda certamente l'affermata esistenza di reparti da impiegarsi in non meglio specificate "azioni contro rivoluzionarie" qualora il potere fosse passato alle sinistre, anche in seguito a libere consultazioni elettorali. Dal complesso di informazioni a disposizione di questa Commissione appare evidente il carattere di "Pace e Libertà" come organizzazione con doppio livello di attività, una palese e legale, l'altra occulta e illegale. Questo doppio livello si appalesa anche nella forma societaria, privata nella forma e ufficiale nella sostanza. Resta oscuro il senso delle affermazioni contenute nella lettera di Sogno a Moro, nella quale egli accenna ad una attività più riservata che egli stesso avrebbe svolto - non è chiaro se all'interno di Pace e Libertà o a prescindere da essa - dopo il giugno 1955. Di rilevante interesse sono anche gli accenni fatti da Sogno alla "difesa civile", che - come già accennato nelle pagine precedenti - lascia intuire la possibile esistenza di una struttura segreta di intervento anticomunista fin dal dopoguerra in seno al Ministero dell'interno, probabilmente nell'ambito della direzione generale dei Servizi antincendi.

## 6. Prime conclusioni

Nell'iniziare a delineare, con riferimento al dopoguerra, il contesto in cui, un quarto di secolo più tardi, conflagreranno le fiammate del terrorismo e dello stragismo, appare più possibile alla Commissione trarre, sulla base di quanto si è esposto, alcune preliminari conclusioni.

- E' certo che già negli ultimi anni del conflitto mondiale furono stretti rapporti tra settori politici e istituzionali e il potere mafioso.
- E' fortemente probabile che tali rapporti siano proseguiti nei decenni successivi.
- E' certo che nell'immediato dopoguerra furono costituite strutture paramilitari segrete operative soprattutto nella parte Nord orientale del paese.
- E' certo che a tali organizzazioni furono assegnati compiti non solo difensivi, ma anche informativi e di controinsorgenza.
- E' certo che nel medesimo arco temporale sorsero nel paese organizzazioni di natura privata

in funzione anticomunista.

- E' probabile che il sorgere di tali organizzazioni sia stato favorito anche con aiuti finanziari da parte degli Stati Uniti.

- E' altamente probabile che all'interno dell'organizzazione del Ministero dell'interno siano state costituite strutture che, al di là di compiti istituzionali apparentemente loro affidati, perseguissero analoghe finalità.

- E' probabile un accentuato parallelismo operativo tra le anzidette strutture pubbliche e private.

- E' indubbio che tali certezze e tali elevate probabilità obbedissero ad un unico, quanto inequivoco, disegno strategico.

- Con la ovvia conseguenza della intrinseca debolezza di un quadro democratico, che mentre apparentemente andava consolidandosi, continuava a posare su fragili basi perché a livello occulto costantemente posto in discussione, si dà apparire sostanzialmente a rischio di tenuta.

## L'ORGANIZZAZIONE GLADIO

---

### CAPITOLO II

**0.1** Le prime indicazioni circa l'esistenza di una struttura occulta, parallela al Servizio Segreto Militare, all'epoca unico Servizio Segreto italiano, emersero in sede giudiziaria intorno alla metà degli anni settanta (64). Devono però trascorrere altri dieci anni perché da parte di estremisti di destra (in particolare Vincenzo Vinciguerra) giungano alla Magistratura inquirente più precise indicazioni circa l'esistenza di una struttura segreta, costituita in ambito NATO, da civili e da militari a scopo di condizionamento del quadro politico (65). Finalmente, il 2 agosto 1990, accogliendo un ordine del giorno presentato dall'on. Quercini e da altri deputati, il presidente del Consiglio Andreotti si impegnava davanti alla Camera dei deputati ed informare la Commissione Stragi in ordine all'esistenza, alle caratteristiche ed alle finalità di una struttura occulta operante all'interno del servizio segreto militare, poi definita Gladio. A meno di un anno di distanza dalla caduta del muro di Berlino il Governo prendeva atto della irreversibilità dei mutamenti nello scenario internazionale e sceglieva così di disvelare il segreto - custodito dal dopoguerra alla fine della contrapposizione Est-Ovest - intorno ad una organizzazione i cui compiti si ritenevano ormai esauriti e della cui esistenza numerose autorità giudiziarie e alcune Commissioni parlamentari di inchiesta avevano raccolto indicazioni e prove (66). Immediatamente audito dalla Commissione Stragi, il 3 agosto il presidente Andreotti riferì in ordine alla organizzazione Stay behind e, a partire dal successivo mese di ottobre, ebbe inizio l'acquisizione - non sempre agevole, in verità - della documentazione in materia. Alla organizzazione Gladio, operativa per quasi un quarantennio, la Commissione ha dedicato nel corso della X legislatura un'ampia ed approfondita inchiesta, sulla base delle cui risultanze ha già riferito al Parlamento dapprima con una pre-relazione comunicata alle Presidenze il 9 luglio 1991 (con annessi gli atti del dibattito svoltosi sul documento stesso), quindi - e sia pure in maniera dichiaratamente non conclusiva - con la relazione approvata al termine della legislatura e comunicata alle Presidenze il 22 aprile 1992 (67). Nel frattempo, sempre nell'ottobre del 1990, aveva luogo il casuale ritrovamento, in via Monte Nevoso a Milano, di materiale documentale relativo al caso Moro; in alcuni documenti inediti Moro, interrogato dai suoi carcerieri, risponde in ordine a reparti addestrati alla "guerriglia da condurre contro eventuali forze occupanti o controguerriglia da condurre contro forze nemiche impegnate come tali sul nostro territorio" (68). Il memoriale di Via Monte Nevoso conteneva altresì l'opinione dello statista scomparso in merito ai fatti del 1964, il cosiddetto caso SIFAR. Ed ecco che sul volgere del 1990 il Governo assume l'autonoma

decisione di rimuovere il segreto di Stato a suo tempo apposto su gran parte degli atti delle inchieste amministrative Lombardi e Beolchini. Si trattava di materiale di indubbio rilievo che illumina a dovere le preoccupazioni e le "doppie fedeltà", di cui si dirà a presso, di parte delle gerarchie militari e della classe di governo dell'epoca.

**O.2** La ricostruzione operata delle modalità con cui la struttura Gladio venne a costituirsi e quindi a modificarsi nel tempo, nonché le valutazioni e i giudizi espressi dalla Commissione (opportunamente modulati su di una periodizzazione delle varie fasi evolutive della rete clandestina) appaiono tuttora validi nella quasi totalità. E' conclusione questa, cui la Commissione ritiene di poter giungere dopo aver nella presente legislatura proceduto ad un aggiornamento dell'inchiesta, dove peraltro non sono emersi, anche con riferimento alle indagini giudiziarie tuttora in fase di svolgimento, elementi di novità tali da determinare modificazioni, se non marginali, in un giudizio complessivo che appare pertanto meritevole di conferma. Talché sufficiente appare in questa sede un rinvio ai contenuti dei due citati documenti già consegnati al Parlamento, accompagnato dalle considerazioni che seguono tese ad inserire la vicenda Gladio nell'ambito di una ricostruzione generale delle vicende nazionali ed internazionali oggetto della presente relazione.

**1.1** L'organizzazione Gladio è infatti un tassello importante nella storia occulta del Paese che la Commissione si è accinta a ricostruire; la sua importanza non va però enfatizzata o comunque sopravvalutata, pena un possibile effetto distorsivo nella ricostruzione di accadimenti e responsabilità. Questo pericolo fu già avvertito, all'interno della Commissione, nel corso dell'approfondito dibattito che portò all'approvazione della pre-relazione 9 luglio 1991. In tale sede fu, infatti, sottolineata la necessità di evitare l'errore di individuare in Gladio la chiave interpretativa di tutte le vicende della strategia della tensione e delle stragi in Italia, per non incorrere in un involontario, quanto grave autodepistaggio. Preoccupazioni analoghe - come la Commissione ha potuto constatare in questa legislatura - sono opportunamente ora nutrite anche in sede giudiziaria, dove avvertito è il pericolo di "andare fuori pista" ove si insistesse nel pensare di apprendere da Gladio la storia stragista dell'Italia e quindi sentita la necessità di vincere la tentazione "di appendere a Gladio lo stragismo e gli stragisti" (69). In realtà lo stragismo fu un momento di una storia più complessa; svelarne le cause ed i fini - che coincide con l'investigare sulle ragioni che hanno ostacolato l'individuazione delle relative responsabilità - può essere possibile soltanto se si riesce in maniera completa o quasi completa a ricostruire un mosaico, di cui Gladio costituisce un tassello importante, ma pur sempre un tassello. Esiste, peraltro, un analogo e opposto rischio che va ugualmente evitato; e cioè quello di una considerazione del tassello avulsa dal contesto in cui lo stesso è destinato ad inserirsi; di una considerazione, cioè, di Gladio come una monade isolata, con effetti di volontaria o anche involontaria minimizzazione. L'effetto distorsivo non sarebbe meno grave di quello cui condurrebbe una visione enfatizzata; perché molti degli aspetti di Gladio non sono spiegabili se non in funzione della contemporanea esistenza di altre tessere del mosaico; così come, per converso, molte vicende e numerosi accadimenti, che pur non appartengono alla storia di Gladio, non sono comprensibili se non in funzione di Gladio, nel senso che hanno avuto un determinato svolgimento o hanno assunto una determinata conformazione perché in qualche modo "Gladio c'era".

**2.1** Va quindi confermata, rafforzandola, una scelta metodologica già compiuta dalla Commissione nell'ampia inchiesta di cui ha fatto oggetto l'organizzazione Gladio nella X legislatura. Ed infatti già nella pre-relazione 9 luglio 1991 si avvertì l'esigenza, per comprendere gli avvenimenti oggetto di inchiesta, di "considerarli inseriti nel contesto della politica di sicurezza italiana nel dopoguerra, caratterizzata da "due referenti esterni privilegiati: la NATO e gli USA in forte interazione tra loro", ma comunque tra loro distinguibili e distinti. Ed infatti è solo tale riferimento esterno a rendere pienamente leggibile

la scelta iniziale che caratterizzò negli anni 1951-1956 la nascita di Gladio e cioè da un lato l'iniziale rifiuto di associarsi al Comitato di pianificazione (Clandestine Planning Committee) clandestina costituito da USA, Inghilterra e Francia, dall'altro l'affidare la costituenda organizzazione ad un sistematico rapporto bilaterale tra il nostro servizio e quello americano; (scelta quest'ultima - d'indubbio rilievo storico-politico - che appare davvero semplicistico attribuire invece soltanto all'ampia disponibilità di mezzi finanziari della CIA e quindi alla sua capacità di venire incontro alle esigenze del Ministero della Difesa, che avrebbe avuto scarsa possibilità di sostenere l'iniziativa). Come è stato esattamente osservato, è indubbio - ma è anche storicamente e politicamente significativo - che Gladio nasce da un accordo tra due servizi segreti, uno indubbiamente molto importante, quello statunitense, l'altro, quello italiano, molto meno, legati quindi tra loro da un rapporto (se non formalmente, sostanzialmente) non equoordinato. Ma anche di tale rilievo - di tipo esterno, ma che nella sua oggettività appare difficilmente contestabile - non può cogliersi pienamente il senso se non avendo riguardo al complessivo scenario che caratterizzava la situazione interna del Paese intorno alla metà del secolo. Alcuni degli aspetti più significativi di tale situazione sono già stati evidenziati. E' infatti nella specificità di un clima politico internazionale ed interno che non solo la scelta di costituire Gladio, ma le modalità della sua costituzione e lo stesso modulo organizzatorio adottato, assumono significato e divengono pienamente comprensibili. Vuol sottolinearsi cioè come il problema dell'intesa SIFAR-CIA del 1956 non può essere (tanto meno nell'ambito di una inchiesta parlamentare) affrontato e risolto in termini esclusivamente giuridico-formali, e cioè investigando soltanto da un lato sulla discutibile capacità del nostro servizio militare di porsi come soggetto di diritto internazionale abilitato alla conclusione e sottoscrizione di accordi, dall'altro sulla altrettanto discutibile possibilità di individuare in tale accordo del '56 un momento di attuazione ed esecuzione del trattato NATO del 1949 già approvato con legge, al fine di giustificare la mancata sottoposizione dell'accordo del 1956 all'approvazione del Parlamento in applicazione dell'art. 80 Cost. In contrario appare evidente come, in sede di ricostruzione storico-politica l'accordo SIFAR-CIA del 1956 non può essere valutato come avulso dal contesto degli obiettivi strategici perseguiti dalla politica estera degli USA (negli anni che immediatamente seguivano alla conclusione del secondo conflitto mondiale) e del ruolo che nel perseguimento di tali obiettivi alla CIA veniva assegnato nel medesimo periodo: gli uni e l'altro (obiettivi e ruolo) ormai quasi pienamente ricostruibili sul piano delle certezze documentali, cui si è già fatto ampio riferimento nel capitolo precedente. La correttezza di un simile approccio metodologico non appare revocabile in dubbio, sol che si rifletta come lo stesso derivi da elementari canoni ermeneutici che rendono dovuta l'interpretazione di ogni accordo nel contesto delle vicende che portano alla sua conclusione e lo accompagnano nella sua esecuzione concreta. Perché è tra l'altro solo su basi di correttezza metodologica che può, senza alcuna enfasi, ma per docuta obiettività, attribuire rilievo alla circostanza che l'accordo del 1956 appare anche formalmente strutturato come una revisione di accordi precedenti, che pur non conosciuti nella loro oggettività documentale possono nel loro contenuto essere, sia pure per grandi linee, evinti dal generale contesto. Né vi è dubbio che ciò vale anche per vicende interne che hanno preceduto la costituzione di Gladio, ma dalle quali non può prescindere, se il senso complessivo dell'operazione costitutiva vuol cogliersi, a tanta distanza d'anni, con chiarezza e con serena obiettività.

2.2 Si è già ampiamente riferito, ad esempio, in ordine alla vicenda della Osoppo e cioè di una divisione partigiana che, dopo il '45, viene ricostituita per essere utilizzata clandestinamente e segretamente dallo Stato Maggiore dell'Esercito nelle regioni nordorientali; una vicenda che può a buon titolo considerarsi emblematica nella sua irriducibilità ad un parametro di legittimità formale: un reparto partigiano clandestinamente organizzato dall'Esercito, nei cui ranghi pure non è ufficialmente inserito; e che poi viene trasformato - in un momento in cui il

quadro democratico uscito dal dopoguerra andava consolidandosi - addirittura in una organizzazione clandestina posta direttamente sotto il controllo del Servizio segreto militare. Una situazione che dura fino al 1956 quando l'organizzazione viene sciolta perché Gladio è stata costituita, tanto è vero che la prima confluisce nella seconda sia pure all'interno di una vicenda che per molti profili è destinata a restare in qualche modo confusa e indeterminata, ma che nella sua essenza non può essere negata. E si è già visto che la Osoppo non fu fenomeno isolato, perché altre organizzazioni del medesimo tipo devono essere esistite se di alcune è stato possibile alla Commissione rinvenire inequivoche ancorché labili tracce documentali.

2.3 Appare quindi evidente come il contrasto tra le valutazioni cui la Commissione è giunta nel 1992 sulla complessiva illegittimità della struttura e le opposte valutazioni formulate in altre sedi istituzionali (in particolare nel parere 7 gennaio '91 reso al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'Avvocato Generale dello Stato e nella relazione 4/3/92 del Comitato Parlamentare per i Servizi di informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato (70)) derivi naturalmente dalla diversità dei metodi di approccio al problema che sono stati adottati. Sicché è la convinzione sulla correttezza del metodo seguito che spinge ora la Commissione e ribadire l'esattezza delle conclusioni cui è giunta, nel meditato convincimento, tra l'altro, che un metodo diverso apparirebbe del tutto incongruo al perseguimento del fine istituzionale specifico di cui la Commissione è investita: far chiarezza, nei limiti in cui ciò oggi è divenuto possibile, sulla complessiva storia occulta del Paese in cui si determinò nel periodo 69-84 la conflagrazione dello stragismo e del terrorismo. Non vi è dubbio infatti che soprattutto il parere reso dall'Avvocato Generale dello Stato si limiti esclusivamente ad un'indagine di natura giuridico-formale sulla documentazione che gli era stata fornita (sulla cui incompletezza e quindi parziale inattendibilità in seguito si dirà) sulla costituzione e sullo sviluppo di Gladio; senza alcun riferimento al contesto internazionale ed interno in cui Gladio nacque e fu operativa per oltre un quarantennio. Sostanzialmente non diversa è la scelta metodologica che ispira la relazione del Comitato per i Servizi, dove peraltro, come va opportunamente sottolineato, alla generale valutazione di legittimità della struttura un profilo resta comunque sostanzialmente estraneo: e cioè la circostanza che almeno a valle dell'approvazione della legge numero 801 del '77 l'assoluta segretezza di cui ha continuato ad essere circondata la struttura appare in nessun modo riconducibile ad un parametro di legittimità formale. Anche in tale sede è stato infatti adeguatamente sottolineato (così riducendosi l'ampiezza e l'intensità del contrasto con le opposte conclusioni cui è giunta la Commissione): - da un lato che il Comitato stesso appariva sede indubbiamente idonea a ricevere informazioni governative (che invece sono state del tutto omesse) non solo sull'esistenza degli accordi riservati che avevano portato alla costituzione e alle successive modificazioni della struttura, ma anche sulle linee essenziali dei loro contenuti; - dall'altro l'esigenza di una più puntuale riconduzione della complessiva attività dei Servizi al potere di indirizzo e di vigilanza della autorità politica direttamente sopraordinata. Analogamente non appare metodicamente corretto nella ricostruzione dei compiti che furono affidati alla struttura (indubbiamente importante ai fini della formulazione di un ragionato giudizio sulla sua legittimità-illegittimità) "svalorizzare" indicazioni pur oggettivamente presenti nella documentazione acquisita (peraltro incompleta, come si è già accennato, e come meglio in seguito si chiarirà), sottolineandone l'eterogeneità rispetto al complesso delle altre indicazioni documentali. E ciò ancora una volta nell'ambito di una considerazione "isolata" di Gladio e cioè avulsa dal contesto di contemporanee vicende internazionali ed interne, che appaiono oggi suscettibili di una ricostruzione abbastanza completa ed ancorata a solide basi documentali. Specifico è il riferimento alla possibilità di una utilizzazione di Gladio anche in ipotesi di "sovertimenti interni" contro i quali l'operazione sarebbe anche diretta, in indicazione che inequivocamente emerge dal noto documento 1/6/59 indirizzato dal vertice del

SIFAR alla Superiore Autorità Militare Italiana (71). E' un dato oggettivo che non appare corretto svalorizzare sulla base di argomentazioni esclusivamente giuridico-formali centrate sulla inidoneità formale del documento ad incidere sugli oggetti e scopi dell'operazione quelli definiti nei documenti del 1951 e nell'accordo del '56 tra SIFAR e CIA. In realtà il riferimento a una operatività di Gladio anche nell'ipotesi di sovvertimento interno viene con sufficiente precisione ad incastrarsi nel disegno strategico occidentale, cui nel precedente capitolo si è fatto ampio e documentato riferimento. Ad incastrarsi, cioè, come "tessera propria" in un mosaico di cui è oggi possibile un'agevole lettura e nel quale la vicenda Gladio va inserita per ricostruirne finalità e obiettivi, per esprimere in ordine alla stessa un sereno giudizio. Ed infatti non può sfuggire, in una prospettiva più ampia, la necessità, soprattutto in un'inchiesta parlamentare, di obbedire ad un criterio di "effettività istituzionale", dove ciò che conta è non solo il modello formale di Gladio ma anche il suo concreto atteggiarsi nella fase operativa. Perchè ciò che assume evidentemente importanza è non soltanto ciò che Gladio avrebbe dovuto essere, ma anche ciò che Gladio in concreto è stata. E se è vero che non esistono documentali certezze (salvo per ciò che attiene ai compiti informativi di cui in seguito si dirà), di una utilizzazione di Gladio ai fini interni (e cioè a prescindere dall'evenienza di un'occupazione militare del territorio nazionale, che in concreto non si è verificata), è anche vero che la larga incompletezza della documentazione rinvenuta e la certezza che consistente parte della documentazione è stata distrutta nel momento in cui la rete clandestina stava per divenire, per decisione della autorità politica, conoscibile e conosciuta, esclude la fondatezza sul punto di conclusioni se non assolutorie, almeno fortemente tranquillizzanti (72). Vuol dirsi cioè che la certezza che Gladio non sia stata utilizzata a fini interni, malgrado le indicazioni documentali di tale sua possibile utilizzazione e la coerenza di tali indicazioni con il quadro più ampio in cui Gladio veniva ad inserirsi, potrebbe raggiungersi soltanto se della concreta attività di Gladio fosse stata offerta documentazione probante e completa. Così invece non è, e ciò lascia adito a dubbi di una qualche consistenza, valorizzati dal fatto che molti dei responsabili delle strutture hanno ritenuto di poter affermare la correttezza della propria attività direttiva, ma non hanno affatto escluso, ed in qualche caso hanno addirittura pesantemente adombrato, possibilità di un diverso impiego operativo di Gladio in periodi anteriori e/o successivi (in alcuni casi con forti accenti di reciproca polemica (73)). Vuol dirsi cioè che dubbi su tali, pur decisivi profili, vengono dall'interno stesso della struttura e non possono non essere dalla Commissione che registri, almeno come tali. E ciò senza indulgere, come pure è stato già avvertito, alla tentazione di voler utilizzare il persistente difetto di piena conoscenza sull'attività della struttura per ricondurre forzatamente alla storia di Gladio vicende che, allo stato delle acquisizioni, devono considerarsi alla stessa estranee, anche se alla rete clandestina comunque in qualche modo contigue e dall'esistenza di questa in qualche modo influenzate. Valga a mero titolo di esempio il collegamento, pur ipotizzato, tra Gladio e le vicende del 1964 che sinteticamente possiamo definire come Piano Solo. E' evidente, come meglio in seguito sarà chiarito, che il Piano Solo non è riconducibile a Gladio, anche se l'esistenza della struttura clandestina era dal piano indubbiamente presupposta nel senso che il primo della seconda prevedeva una precisa utilizzazione.

**3.0** Ritiene inoltre la Commissione che l'opzione metodologica operata può valere almeno in parte a superare alcune delle perplessità cui ha dato luogo una considerazione "isolata" della organizzazione Gladio, per effetto di incongruenze che in tale logica possono apparire insuperabili. E ciò con particolare riferimento ai due profili (peraltro indubbiamente connessi) della determinazione dei limiti dimensionali della struttura e della individuazione dei compiti precisi che alla struttura stessa possono ritenersi in concreto affidati.

**3.1** Sul primo profilo è notissimo che tanto al Parlamento quanto all'Autorità Giudiziaria sia stata fornita dal Governo l'indicazione di seicentoventidue nominativi "esterni", che nel



tempo sarebbero stati chiamati a far parte della rete clandestina. Tale numero è apparso assolutamente incongruo sia rispetto ad una struttura che risultava comprendere ben duecentottanta addestratori militari, sia avuto riguardo alla quantità degli armamenti di cui la struttura aveva disponibilità, dapprima nelle forme occultate dei NASCO, poi in forme diverse. La perplessità appare indubbiamente fondata sol che si pensi che il numero degli arruolati riguarderebbe l'intero periodo di attività della struttura; il che darebbe nei singoli periodi considerati un numero di arruolati davvero minimale e quasi risibile. Al contempo perplessità ha suscitato la conservazione di documentazione relativa ad un numero molto superiore di soggetti (circa milletrecento) che sarebbero stati contattati, ma poi non arruolati, prevalentemente per una valutazione negativa. A ciò si aggiunga quanto successivamente emerso in sede giudiziaria: e cioè che l'indicazione delle seicentoventidue persone non ha costituito l'esternazione di un elenco preesistente, bensì il risultato cui si è giunti, in una situazione di apparente confusione, per approssimazioni successive mediante la compilazione di più liste, comprendenti dapprima il numero di settecentoventi, poi quello di seicentoquaranta, liste peraltro non corrispondenti tra loro, in quanto persone inserite in una lista non erano presenti nelle altre e in alcune delle liste erano presenti nominativi che alla stregua della documentazione acquisita sono risultati invece oggetto di valutazione negativa (74). Una situazione quindi estremamente confusa che appare scarsamente compatibile con quanto affermato da uno dei responsabili della struttura e cioè con l'affermazione che degli arruolati sarebbe esistito un "elenco completo... gelosamente custodito in un'apposita cassaforte a combinazione" (75). In realtà un ipotetico elenco originale non è stato fornito dal Servizio né all'autorità politica né all'autorità giudiziaria, né da quest'ultima è stato rinvenuto nelle acquisizioni documentali operate. Con la dovuta conseguenza di dover ritenere tale elenco mai esistito o addirittura volutamente distrutto. E ciò a riprova di una situazione assai meno lineare di quella descritta e che situa all'interno di una complessiva inattendibilità del materiale fornito, anche perché vi è certezza che tra la fine di luglio e gli inizi di agosto del 1990 una quantità consistente di documentazione, pur custodita sin dagli anni '50, è stata soppressa. Può cioè ritenersi assodato che la volontà politica di non opporre il segreto di Stato sulla esistenza e sulla natura della struttura clandestina è stata vanificata da decisioni di componenti del servizio (allo stato non ancora precisamente identificati) attraverso la distruzione o manipolazione del materiale che avrebbe dovuto essere fornito. Ciò è stato confermato alla Commissione, con valutazione unanime, da parte di tutti i magistrati inquirenti che, in epoche diverse e appartenenti a diversi uffici giudiziari si sono occupati della vicenda. In sede giudiziaria è stata altresì espletata una consulenza certamente esaustiva che dà conto della complessiva inattendibilità del materiale documentale acquisito (76). E' questo un dato che indubbiamente merita di essere sottolineato nella sua indubbia valenza, non già per riempire il vuoto di conoscenza determinato dalla incompletezza e inattendibilità della documentazione con ipotesi azzardate, ma per escludere la fondatezza di valutazioni minimizzanti fondate esclusivamente sulle risultanze documentali in sé considerate, senza farsi carico neppure della circostanza che tale incompletezza è il frutto di una deliberata volontà di soppressione. Su tali basi in ordine al problema relativo alla consistenza della struttura sembrano alla Commissione formulabili in alternativa due diverse ipotesi ricostruttive. Esse hanno peraltro una base comune: la pluralità degli obiettivi che la struttura era in grado di perseguire e in funzione della quale fu sostanzialmente costituita e strutturata, con notevoli modificazioni nel tempo che indubbiamente sarebbe errato ritenere ininfluenti sulla sua consistenza e qualità. Vi era innanzitutto il fine principale di un'organizzazione destinata ad entrare in azione soltanto in caso di conflitto e di occupazione nemica di parte del territorio nazionale per compiere attività di sabotaggio, propaganda, resistenza e guerriglia. Ma la struttura, per quanto si è già detto e per quanto meglio in seguito si dirà, fu pensata anche in funzione di altri compiti, alcuni - quelli informativi - sicuramente svolti (sia pure con intensità non esattamente accertabile) altri sul cui effettivo

svolgimento non esistono riscontri documentali. Sul punto peraltro non può trascurarsi che la vicenda di Gladio appare alla Commissione soprattutto la storia di una potenzialità operativa che nel complesso si è, nel quarantennio di esistenza della struttura, assai poco attuata; il che può valere a ridimensionare, ma non a minimizzare l'importanza del fenomeno, per l'indubbia influenza che tale potenzialità operativa ha potuto avere su molte contigue vicende che in qualche modo l'hanno presupposta. La pluralità di compiti potenziali attribuiti alla struttura ne giustificerebbe - anche a livello di arruolati - un modulo organizzatorio per "cerchi concentrici" o addirittura per "ambiti distinti", ciascuno attivabile in ragione dell'obiettivo specifico che di volta in volta si sarebbe potuto voler perseguire. In tale prospettiva l'elenco dei seicentoventidue sembra prevalentemente composto (con le precisazioni di cui in seguito si dirà sui differenti criteri di selezione che appaiono oggettivamente seguiti nel tempo) da persone che furono arruolate in vista dello scopo principale (o comunque più ostensibile) per il quale la struttura fu creata e cioè l'obiettivo dello "stare indietro" nell'ipotesi di conflitto e di occupazione nemica di parte del territorio nazionale. Il che pienamente giustifica, sul piano soggettivo, la valutazione positiva della scelta operata dai "gladiatori", perché si trattava di un fine - è opportuno sottolinearlo - non solo legittimo, ma ispirato ad importanti valori. E' certo però (ancora una volta documentalmente) che ben altra era la personalità di molti dei soggetti che furono contattati e che pur non furono inclusi nella struttura operativa composta dai seicentoventidue. Ritenerli del tutto estranei a Gladio è conclusione che solo in parte la Commissione ritiene di poter condividere, perché non giustificerebbe, tra l'altro, la circostanza che la documentazione relativa agli stessi sia stata conservata così a lungo e in stretta commistione con la documentazione relativa agli arruolati, il che appare al di fuori di ogni regola archivistica e sembra dare l'impressione che l'insieme dei nominativi costituisca in realtà, per taluni aspetti, un unicum. La Commissione sembrerebbe quindi individuare una più ampia o addirittura diversa struttura operativa che sarebbe potuta tornare utile, ove la organizzazione fosse stata attivata in ipotesi diversa da quella dell'occupazione bellica del territorio nazionale (ipotesi quest'ultima che con il passare del tempo non può non riconoscersi a differenza di altre essere divenuta sempre più intensamente improbabile). Un'altra ipotesi ricostruttiva in ordine alla consistenza della struttura è peraltro possibile, quale esito naturale della scelta metodologica operata. La stessa muove dalla considerazione che Gladio nel quarantennio della sua esistenza non sia stata l'unica struttura clandestina operante nel Paese. E' anche questa una verità storica che appare innegabile alla stregua di documentali certezze. Per ciò che riguarda almeno gli anni cinquanta le certezze documentali sono quelle già evidenziate nel precedente capitolo con riferimento ad una pluralità di organizzazioni private che sorsero in Italia in funzione anticomunista e che operarono in maniera intensamente interattiva con apparati istituzionali. Alle stesse si aggiungano, sempre sulla base di certezza documentali, le strutture paramilitari che precedettero Gladio e di cui Gladio certamente ereditò uomini, finalità ed i parte armamenti. A tutto ciò si aggiunga infine l'emersione recente in sede di indagini giudiziarie di ulteriori strutture più ampie, quali i Nuclei per la difesa dello Stato, di cui in seguito più ampiamente si dirà. Su tali basi diviene assolutamente logico ipotizzare che l'organizzazione Gladio abbia durante il quarantennio della sua esistenza costantemente presupposto una capacità di mobilitazione più ampia, attingente al parallelismo di altre strutture appena disciolte e o addirittura coesistenti. Senza peraltro trascurare una ben possibile compresenza, nella effettività del modulo organizzatorio della struttura, delle due ipotesi innanzi considerate. E cioè sia quella della organizzazione di Gladio per cerchi concentrici o per ambiti distinti sia quella della capacità di Gladio di attivare una mobilitazione più ampia attingendo al parallelismo di altre strutture.

3.2 Le considerazioni che precedono valgono altresì a sciogliere almeno in parte alcuni dei nodi che ancora sussistono in ordine ai compiti che furono affidati alla struttura e che furono

da questa concretamente svolti. I due profili (compiti attribuiti/compiti svolti) non possono ritenersi pienamente coincidenti alla stregua della già operata ricostruzione della vicenda Gladio come la storia di una sostanziale potenzialità operativa. Ciò è innegabile innanzitutto con riferimento al compito principale e più ostensibile per cui la struttura fu costituita: e cioè l'attività prevista per l'ipotesi mai verificata di occupazione nemica di parte del territorio nazionale. Quanto ai compiti di contrasto di possibili sovvertimenti interni o più specificamente di contrasto a forze politiche legalmente riconosciute, si sono già esposte le ragioni che inducono la Commissione a ritenere che tali compiti rientrassero tra quelli verosimilmente attribuiti alla struttura. Anche in sede giudiziaria, e a valle delle valutazioni operate dalla Commissione nella X legislatura, si è riconosciuto, come meglio in seguito si dirà, che di una "originaria finalizzazione della struttura al contrasto di forze politiche legalmente riconosciute ... vi sono ampie tracce nella documentazione relativa alla costituzione della struttura e in genere agli accordi dei servizi italiani con le autorità statunitensi negli anni '40 e '50 (77). Sul punto quindi le conclusioni assunte dalla Commissione già nel '91-'92 e che vengono ritenute meritevoli di conferma hanno quindi ricevuto un autorevole avello in diverso ambito istituzionale. Tuttavia va riconosciuto che non esistono solide basi documentali (se non labilissime) che inducano a ritenere che per tali compiti la struttura sia stata effettivamente attivata. Peraltro la incompletezza della documentazione e la volontarietà con cui tale incompletezza è stata determinata escludono altresì la possibilità di pervenire sul punto ad un finale accertamento negativo. Per ciò che concerne invece le funzioni informative la Commissione ha già manifestato nella X legislatura il suo convincimento che trattasi di compiti assegnati alla struttura e da questa effettivamente espletati. La fondatezza di tale conclusione è stata fortemente contrastata con argomentazioni tese a contestare la significatività delle basi documentali che tale conclusione sorreggevano. Si è osservato in merito che l'attività di informazione avrebbe fatto parte di compiti propri della struttura ove fosse stata attivata nel verificarsi dell'eventualità di una occupazione nemica di parte del territorio nazionale. Sicché i documenti su cui la Commissione ha fondato l'accertamento del concreto svolgimento di compiti informativi, atterrebbero invece a mere esercitazioni con finalità addestrative di un personale che sarebbe divenuto operativo solo al verificarsi delle previste condizioni di impiego. La distinzione appare capziosa nell'evidente impossibilità di escludere che i risultati dell'addestramento (riferibili sin troppo ovviamente a situazioni geopolitiche concrete dei momenti e dei luoghi in cui l'attività addestrativa ebbe svolgimento) apparivano comunque utilizzabili da parte del Servizio che aveva la direzione della struttura (78). A ciò si aggiunga che è comunque certa la mobilitazione della struttura a fini informativi almeno in tre occasioni: e cioè nel corso delle indagini relative al sequestro Moro e al sequestro Dozier per ammissione di uno dei responsabili della struttura (79), nonché nel 1990 per una decisione assunta (e documentalmente provata) con riferimento ad attività informative da utilizzarsi nel contrasto alla criminalità organizzata e al narcotraffico in esecuzione di una direttiva autonomamente emanata dal direttore del servizio (80). Oltre a ciò vi è la vicenda del centro "Scorpione", istituito a Trapani nella seconda metà degli anni '80, che desta notevoli perplessità sia per l'ubicazione di questa struttura periferica, sia per la mancanza di chiarezza per quanto attiene ai compiti dalla stessa effettivamente svolti. Peraltro vi sono indici ulteriori che consentono di porre su base più ampia una conferma delle conclusioni su cui sul punto la Commissione è giunta e che attengono alle "qualità personali" del personale arruolato nell'ultimo periodo di operatività della struttura. Alla analisi della Commissione infatti è apparso chiaro come alla già operata periodizzazione della vicenda evolutiva di Gladio corrisponda una diversità dei criteri seguiti nell'arruolamento del personale civile. In una prima fase, il cui termine può temporalmente collocarsi nei primi degli anni settanta, l'arruolamento ha riguardato in prevalenza cittadini residenti nel Nord d'Italia, di profilo sociale medio basso e con attitudini individuali ad una utilizzazione armata (notevole la presenza di personale che aveva già prestato il servizio militare e anche di

sottufficiali ed ufficiali). Tutto ciò appare pienamente coerente con le finalità dello stay behind e cioè con la finalità di costituire una struttura destinata ad avere un consistente ruolo armato in Friuli (nell'evidente presupposto di una invasione iniziata dalla caduta della "soglia di Gorizia") ed un ruolo di collegamento ed esfiltrazione verso la Svizzera in Lombardia (e questa ipotesi è rafforzata anche dal tipo di specializzazione degli arruolati lombardi che effettivamente risultano spesso impiegati in corsi di addestramento all'esfiltrazione) (81). Ma dopo quella che è stata definita la svolta del '72, il criterio di reclutamento si modifica in parte allargando il reclutamento anche nella regioni meridionali e insulari... A ciò si aggiunga che negli arruolati appaiono nettamente predominanti i ceti medi con una apprezzabile presenza di imprenditori, dirigenti di azienda o della pubblica amministrazione, liberi professionisti. Inoltre si innalza il numero percentuale di soggetti riformati o esentati dal servizio di leva con un più ridotto numero di ufficiali. Sicché non appare per nulla azzardato trovare in ciò la conferma di un dato, la cui logicità appare peraltro indiscutibile: a mano che l'eventualità di un'invasione del territorio nazionale da parte di eserciti nemici diveniva sempre più remota, i compiti informativi, che è ragionevole ritenere fossero stati affidati alla rete clandestina, divennero prevalenti.

4.1 E' quindi su tali basi complessive che la Commissione ritiene di poter confermare il negativo giudizio politico già formulato sulla legittimità della struttura, nell'avvertita esigenza peraltro che lo stesso necessiti, a seguito di una riflessione più meditata, di alcune integrative esplicitazioni; anche se non di correzioni, perché, lo si ribadisce, nella sua sostanza il giudizio di illegittimità si ritiene peritevole di piena conferma. Piena conferma merita parimenti la scrupolosa ricostruzione storico-cronologica contenuta nella relazione precedente, così come pure le osservazioni sulla evoluzione del quadro politico nazionale che hanno accompagnato l'intera vicenda. Non potrebbe infatti attenuarsi il precedente giudizio di fronte a dati di fatto incontrovertibili e di eloquente significato. Con la riforma dei servizi segreti, avvenuta con la legge n. 801 del 1977, erano stati costituiti il SISMI ed il SISDE, che furono posti dalla stessa legge sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio il quale la esercita avvalendosi di un Comitato ristretto consultivo e interministeriale (CIIS) nonché di un organo di coordinamento e di collegamento con l'estero (CESIS) al quale è preposto un segretario generale nominato dal Presidente del Consiglio. Il quadro della riforma e del "riposizionamento" degli organi di sicurezza veniva poi completato con la creazione di un apposito Comitato Parlamentare di controllo sui servizi, al quale erano dovute tutte le informazioni essenziali circa la struttura e le attività dei servizi stessi. Nel nuovo quadro operativo, delle competenze e dei controlli, così come scaturito dalla legge di riforma, non trovò collocazione Gladio, che restò estranea sia alla suddivisione dei compiti istituzionali riconosciuti ai due Servizi, sia al sistema dei controlli e delle garanzie. Il CESIS ed il neo Comitato parlamentare di controllo furono tenuti allo oscuro, "cortocircuitati" come fu efficacemente detto nella precedente relazione. Gladio continuò a vivere, o a vegetare, in un ambito suo proprio, nella clandestinità, invisibile, al di fuori delle regole, senza una chiara collocazione istituzionale, senza una precisa attribuzione ed un aggiornamento dei suoi compiti, nella indifferenza rispetto ad una realtà politica internazionale profondamente mutata rispetto agli anni '50. Ai vertici del SISMI e del SISDE si avvicendarono diverse personalità, alcune delle quali oggetto di gravi sospetti circa la loro lealtà alle istituzioni democratiche a causa delle loro affiliazioni alla P2. Si verificò anche un aumento marcato delle attività organizzative della Gladio: ciò durante la gestione Martini ed anche a seguito della nomina del generale Inzerilli alla carica di Capo di Stato Maggiore del SISMI. Al Comitato Parlamentare di controllo fu taciuta la stessa esistenza di Gladio. Alle autorità di governo responsabili (Presidente del Consiglio e Ministro della Difesa) fu, a partire dal 1984, sottoposta una semplice, sintetica e poco esplicitiva informazione contenuta - ai fini di una mera presa di conoscenza - in un documento nel quale si faceva menzione soltanto di alcune

attività senza riferimenti alle effettive caratteristiche ed al nome della struttura. Nel documento si parlava di una organizzazione agente nell'ambito SISMI ed avente il compito di "predisporre quanto necessario per la condotta di operazioni di guerra non ortodossa sul territorio nazionale eventualmente occupato da forze nemiche, a diretto supporto delle operazioni militari condotte dalle forze Nato" nonché di "esercitazioni addestrative nazionali e Nato con l'apporto delle unità speciali delle tre Forze Armate". L'accento veniva quindi posto sui compiti collegati ad impegni ed intese internazionali e connessi soltanto alle ipotesi di un'occupazione nemica del territorio nazionale; a giudizio di molti, Gladio era divenuta qualcosa di più e di diverso. La nota comunque, pur nella sua formulazione molto stringata e poco esplicita, non fu sempre sottoposta alla firma di tutti i destinatari, e quando lo fu ciò avvenne spesso con mesi di ritardo rispetto alla loro presa di possesso delle rispettive cariche.

4.2 L'espressione sintetica usata dalla Commissione nella relazione del 1992 è quella di "illegittimità costituzionale progressiva". Dovuta è quindi subito l'avvertenza del carattere atecnico in cui l'espressione è stata utilizzata dalla Commissione, nell'affidare alla stessa un giudizio che è stato ed è principalmente politico, assai più che giuridico-formale; in coerenza con il proprio dei compiti di una Commissione parlamentare d'inchiesta, che voglia tenere nettamente distinto, come è dovuto, l'ambito specifico del proprio intervento da territori diversi riservati a differenti poteri dello Stato (e tra questi in primis la magistratura ordinaria e amministrativa). La illegittimità costituzionale è, infatti, una forma di invalidità giuridica, che in un sistema a costituzione rigida può afferire soltanto alle leggi ordinarie o ad atti aventi forza di legge ordinaria; e solo in via derivata riguardare atti di rango inferiore emanati in esecuzione della fonte primaria invalida. Gladio è invece una struttura amministrativa che risulta essere stata costituita ed essere divenuta operativa per effetto di atti non agevolmente situabili nel generale ordine gerarchico delle fonti, ma sicuramente non legislativi e che non presupponessero un atto legislativo; con l'ulteriore dovuta avvertenza che oggetto della valutazione della Commissione (che ha natura politica, giova ribadirlo, e non giurisdizionale) è costituito non tanto dagli atti in esecuzione dei quali la struttura fu costituita e poi modificata, quanto la vicenda storica del costituirsi della struttura, delle sue successive evoluzioni, della sua concreta operatività. La formula "illegittimità costituzionale" esprime quindi un giudizio politico di contenuto negativo, essendo apparso alla Commissione pienamente afferabile che in un ordinamento democratico, quale quello delineato dalla nostra Costituzione, sussistono pur sempre limiti precisi che dovrebbero escludere la possibilità di creare strutture segrete sottratte a qualunque tipo di controllo non solo politico ma anche amministrativo interno, strutture armate, dotate di mezzi ed esplosivi ed inserite in organismi di grande potenzialità offensiva, quali sono appunto gli organi di sicurezza. Né sembra dubbio che tali limiti ben possano dirsi superati nella vicenda in esame, appunto in considerazione della estrema esilità del controllo politico (82) che ha riguardato una rete clandestina sorta per iniziativa dei Servizi addirittura in ambito internazionale e della cui esistenza il potere politico è stato sempre poco e male informato anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, di una legge formale che aveva sancito un obbligo di informazione ben più intenso, non solo verso l'autorità di Governo, ma anche nei confronti di uno specifico organismo parlamentare. All'interno di tali coordinate esplicative è possibile quindi cogliere meglio il segno della progressività che secondo il giudizio già espresso dalla Commissione avrebbe segnato la illegittimità costituzionale di Gladio. In realtà se la prospettiva adottata fosse stata (come invece non è stata) prevalentemente di natura giuridico-formale dovrebbe riconoscersi che la illegittimità evidenziata dalla Commissione (con una dovizia di argomentazioni esposte nella relazione del 1992, che qui possono darsi per note) come caratterizzante la fase iniziale e costitutiva della struttura (sino al 1959) si sarebbe attenuata fin quasi a scomparire nel periodo successivo (dal 1959 al 1972), quando l'operatività della struttura venne in qualche modo ricondotta in ambito Nato. Per poi tornare semmai ad

accentuarsi quando il raccordo Nato, nel dicembre 1972, viene a sfilacciarsi, quando cioè la struttura viene ad essere, per così dire, interamente digerita e introitata dal servizio militare sino a diventare il segreto del servizio dentro di sé, fino ad acquisire una marcata ed eclatante evidenza, in termini di indiscutibile illegalità, dopo la riforma del 1977 con i cui precetti imperati vi quel segreto ha incontestabilmente colliso. Ma la valutazione operata dalla Commissione non è di tipo giuridico formale e questo consente di cogliere in maniera diversa l'affermato carattere progressivo della illegittimità costituzionale della struttura. Vuol dirsi cioè che le ragioni storiche che in qualche modo hanno potuto giustificare non solo la scelta di costituire Gladio, ma anche le concrete modalità in cui a quella scelta si ritenne di dare attuazione, sono andate indubbiamente nel tempo progressivamente attenuandosi, a mano che da un lato le istituzioni democratiche venivano a consolidarsi nel paese, dall'altro la situazione internazionale cambiava sempre più rendendo improbabile il verificarsi della ipotesi operativa che giustificava la scelta. Da qui l'accentuarsi della negatività di un giudizio politico che la Commissione ha ritenuto di formulare (e oggi di confermare) con riferimento all'intera vicenda. E ciò non già perché si sono disconosciute le ragioni storiche che determinarono l'insorgere e l'originario strutturarsi della rete clandestina, ma perché si è voluto stigmatizzare la persistenza e l'evoluzione successiva di una struttura che restava segreta in ambiti temporali nei quali quelle ragioni storiche erano venute lentamente a perdere consistenza sino a divenire del tutto insussistenti. Vuol dirsi cioè che non riesce a cogliersi nessuna ragione sul piano della opportunità e della legittimità politica che riesca a giustificare perché la rete clandestina ha continuato a sussistere, con il suo carattere di assoluta segretezza nell'ultimo decennio e forse nell'ultimo quindicennio della sua vita; quando cioè erano già maturate condizioni interne ed internazionali che ben avrebbero dovuto imporre moduli organizzatori diversi e sinanco di anticipare la determinazione politica di scioglimento. Se tutto ciò si ha presente, diviene quindi chiaro come recenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria (83) - che hanno ritenuto inidonea la struttura Gladio ad integrare la fattispecie astratta di un delitto contro la personalità dello Stato - non possono essere utilizzati per porre in discussione la validità del giudizio negativo espresso dalla Commissione. Si è già detto della diversità di ambiti che caratterizzano da un lato l'inchiesta parlamentare di cui la Commissione è investita, dall'altro l'inchiesta giudiziaria. Ed è appena il caso di ricordare che compito dell'autorità giudiziaria non è la ricostruzione della verità di un intero periodo storico o di vicende comunque complesse, se non nei limiti in cui tale ricostruzione consente di sottoporre a processo persone individuali per fatti specifici previsti dalla legge come reato. Orbene le conclusioni cui la magistratura ordinaria è giunta (peraltro soltanto per alcuni profili in via definitiva, perché per altri le relative indagini sono ancora in corso) hanno pure affermato che se "la struttura di per se stessa così delimitata non integra ipotesi di reato", in ordine alla stessa sarebbero pure evidenziabili "responsabilità di carattere politico e disciplinare, se non furono adempiuti pienamente gli obblighi di informazione verso le autorità politiche e se non furono seguite le necessarie procedure per sottoporre al controllo politico le scelte operate dal Servizio" (84). Si è peraltro avvertito nella medesima sede che da un lato tali "aspetti non sono di competenza del giudice penale"; dall'altro, e come già accennato, che "diversamente dovrebbe argomentarsi se si raggiungesse la prova della originaria finalizzazione della struttura al contrasto di forze politiche legalmente riconosciute". In ordine a tale ultimo profilo, si è peraltro riconosciuta l'esistenza di "ampie tracce nella documentazione relativa alla costituzione della struttura e in genere agli accordi dei servizi italiani negli anni quaranta e cinquanta"; peraltro con l'avvertenza che "di una valutazione in sede penale di questo particolare aspetto è preclusa sotto due differenti profili: da un lato le condotte punibili sarebbero certamente prescritte; dall'altro alla completa cognizione del fatto è stata opposta la inviolabilità di una parte della documentazione Nato (85). Come è agevole constatare si tratta di una valutazione finale espressa da altro potere dello Stato e nell'adempimento di una diversa funzione. Essa peraltro lungi dal delegittimare

il giudizio già espresso dalla Commissione, nell'esercizio di una competenza propria, vale invece a legittimarlo ed addirittura ad osservare il carattere equilibrato e persino prudentiale.

5. Va quindi ribadito che la rete clandestina, in sé considerata, non può considerarsi in via di principio penalmente illecita. La Commissione non ha mai contestato che fosse pienamente legittimo - ed anzi doveroso - da un lato creare una rete di resistenza destinata a divenire operativa nell'eventualità di una occupazione nemica di parte del territorio nazionale, dall'altro circondare la rete stessa da un forte vincolo di segretezza. Sul piano di un giudizio marcatamente di natura politico-istituzionale, la Commissione ha soltanto ed invece affermato che l'individuazione dei mezzi cui affidare il perseguimento di tali legittimi obiettivi avrebbe dovuto comportare: - scelte parzialmente diverse nella fase costitutiva; - scelte marcatamente diverse a mano che venivano attenuandosi le ragioni internazionali ed interne poste a base degli obiettivi individuati; - scelte addirittura opposte a quelle concretamente seguite dopo il 1972, e segnatamente dopo l'entrata in vigore della riforma del 1977. Se tutto ciò si ha chiaro, divengono evidenti le ragioni per cui la Commissione condivide e ritiene addirittura naturale il già richiamato esito assolutorio cui ha condotto l'autodenuncia presentata da uno dei responsabili politici, nel tempo, della struttura, e cioè il senatore Cossiga, che ha affermato di essere stato nelle sue diverse e successive qualità (Sottosegretario di Stato, Ministro, Presidente del Consiglio) "l'unico referente politico, nonché di essere stato perfettamente informato delle predette qualità della struttura". E cioè peraltro non implica che la Commissione ritenga meritevole di revisione il proprio anteriore giudizio, anche per ciò che concerne il profilo relativo alle individuate responsabilità politiche. Ed invero la stessa autorità giudiziaria che è pervenuta al condivisibile giudizio assolutorio non ha potuto non rimarcare come il contenuto delle informazioni alle quali l'autodenunciante aveva avuto accesso (secondo quanto dallo stesso dichiarato e secondo quanto risultante da inequivoca documentazione in atti) concerneva soltanto l'esistenza di una struttura segreta finalizzata a contrastare una minaccia esterna nell'ipotesi di un'invasione del nostro paese da parte di forze nemiche ed il fatto che si trattasse di una struttura costituita nell'ambito di accordi tra i servizi segreti. L'esistenza in tali limiti di un'informazione all'autorità governativa è stata ben tenuta presente dalla Commissione. Ciò che ha determinato il negativo giudizio della Commissione è lo scarso contenuto di tale informazione, nonché la circostanza che la stessa avveniva per iniziativa autonoma dei Servizi in forme che il lessico adottato dagli stessi ("indottrinamento") è già idoneo a definire e a qualificare. Vuol dirsi cioè che fu sempre lasciato all'autonoma iniziativa dei Servizi decidere quando e in quali limiti l'autorità governativa doveva essere informata, là dove un corretto rapporto istituzionale avrebbe dovuto imporre da un lato una conoscenza più piena, dall'altro che l'informazione a chi assumeva responsabilità governative provenisse dai precedenti titolari delle medesime responsabilità. Ciò che sorprende - e fonda il ribadito giudizio negativo - è l'atteggiamento sostanzialmente passivo dei titolari del potere di governo, che sembrano tutti aver recepito le informazioni per come venivano loro fornite, senza mai manifestare, nell'esercizio della responsabilità di cui erano onerati, la volontà di una più approfondita conoscenza, strumentale all'assunzione di un più elevato livello di responsabilità. E' un atteggiamento generale che ha riguardato tutti i soggetti che nel tempo hanno rivestito gli anzidetti ruoli governativi. E la cui registrazione, fondata ancora una volta su risultanze documentali inequivoche, induce la Commissione a ritenere pienamente condivisibile quanto, in ordine al generale rapporto tra vertice governativo e servizi, è stato di recente affermato dal Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza. Vuol cioè farsi riferimento alla dimostrazione indubbiamente rigorosa di una sostanziale delega, pressoché costante, al vertice dei Servizi (e per ciò che riguarda la vicenda Gladio al vertice del servizio militare) delle responsabilità per la sicurezza da parte dei Presidenti del consiglio dei Ministri succedutisi nel tempo. L'effetto di tale comportamento sostanzialmente abdicativo ha indubbiamente contribuito negli anni,

secondo la valutazione del Comitato che la Commissione condivide, "da un lato a rendere più incerto il controllo politico sul sistema dell'informazione e della sicurezza, dall'altro a mantenere in una zona d'ombra, priva di regole certe e sottratta alla conoscenza del Parlamento, le specifiche decisioni dell'Autorità nazionale per la sicurezza" (86). Il nodo politico di Gladio è tutto qui; ed esso non può essere sciolto dalla Commissione, nell'ambito del suo specifico potere di inchiesta, se non investigando su una serie di vicende coeve alle diverse fasi evolutive della struttura. Trattasi di vicende che, come già avvertito, non appartengono o solo parzialmente appartengono alla storia di Gladio, ma valgono tuttavia a illustrare i motivi delle concrete scelte operative dei vertici del servizio, nonché a dare senso e significato al comportamento abdicativo dell'autorità governativa, che è stato innanzi evidenziato. D'altro canto se in sede giudiziaria un'illiceità penale della rete clandestina in sé considerata è stata motivatamente e fondatamente negata, non sono state affatto escluse possibili distorsioni dalle finalità istituzionali dichiarate della struttura, che ben possono essere andate al di là della sua già evidenziata utilizzazione a fini informativi e che afferiscono, per come ipotizzate, a vicende specifiche anch'esse pienamente rientranti nella competenza della Commissione, che quindi a buon titolo, e pur senza enfatizzarne l'importanza, ritiene che il nodo Gladio possa essere sciolto pienamente solo all'interno di una considerazione complessiva del periodo, in cui la struttura fu costituita e, nei limiti innanzi evidenziati, deve considerarsi essere stata attiva